

SCAMBI E GESTIONE DEL RISCHIO  
SUI MERCATI LOCALI E REGIONALI.  
IL CONTRATTO *ALLA VOCE*  
NEL MEZZOGIORNO IN ETÀ MODERNA\*

1. *Il contratto alla voce*

La sorte storiografica toccata al contratto *alla voce*, un particolare contratto di compravendita anticipata praticato nel Mezzogiorno d'Italia dal basso medioevo fino al XIX secolo<sup>1</sup>, sembra segnata. Se ne sono occupati soprattutto Chorley, Macry e Placanica in riferimento, rispettivamente, al commercio oleario, a quello cerealicolo e al suo impiego come strumento creditizio<sup>2</sup>. Dai loro studi – nei quali peral-

\* Si anticipa il testo della relazione presentata in occasione del convegno internazionale *Du fatalisme à l'exploitation du risque. Le risque et les économies méditerranéennes du Moyen Âge à nos jours*, Roma, 11-13 maggio 2006, i cui atti sono in corso di pubblicazione. A entrambi gli autori sono da attribuire i paragrafi 1 e 5, Daniela Ciccolella è responsabile dei paragrafi 2, 3 e 4, Alberto Guenzi del paragrafo 6.

<sup>1</sup> Il contratto *alla voce*, a quanto si è potuto accertare, era diffuso esclusivamente nel Mezzogiorno continentale. In Sicilia erano praticati i consimili contratti *alla meta*, di cui in questa sede non ci si occuperà ma ai quali, a giudicare dai pochi studi ad essi dedicati, si possono in parte estendere le considerazioni qui proposte, cfr. O. CANCELIA, *Impresa redditi mercato nella Sicilia moderna*, G.B. Palumbo & C., Palermo 1993, pp. 205-219; ST.R. EPSTEIN, *Potere e mercati in Sicilia. Secoli XIII-XVI*, Giulio Einaudi, Torino 1996, pp. 134-135; G. PETRALIA, *La nuova Sicilia tardomedievale: un commento al libro di Epstein*, «Revista d'Historia Medieval», 5 (1994), pp. 151-155 e ST.R. EPSTEIN, *A Reply*, *ivi*, p. 165.

<sup>2</sup> P. CHORLEY, *Oil, Silk and Enlightenment. Economic Problems in XVIII Century Naples*, Istituto Italiano di Studi Storici, Napoli 1965; P. MACRY, *Ceto mercantile e azienda agricola nel Regno di Napoli: il contratto alla voce*, «Quaderni Storici», 21 (1972); ID., *Mercato e società nel Regno di Napoli. Commercio del grano e politica economica nel Settecento*, Guida Editori, Napoli 1974; A. PLACANICA, *Moneta prestiti usure nel Mezzogiorno moderno*, Società Editrice Napoletana, Napoli 1982; ID., *Il mondo agricolo meridionale: usure, caparre, contratti*, in *Storia dell'agricoltura italiana in età contemporanea II. Uomini e classi*, a cura di P. Bevilacqua, Marsilio, Venezia 1990.

tro ricorrono temi e accenti del dibattito economico napoletano tardo settecentesco intorno a tale contratto<sup>3</sup> – è emerso un quadro interpretativo omogeneo, sostanzialmente recepito in letteratura. In primo luogo, il contratto *alla voce* è considerato un elemento centrale nei rapporti tra mondo agricolo e mondo mercantile, peculiare al Mezzogiorno e permanente nella sua storia in età moderna. A giudizio di Macry, costituisce «una costante del sistema agrario meridionale, *nel tempo e nello spazio*»<sup>4</sup>. In secondo luogo, è reputato un contratto usurario: un «contratto-capestro»<sup>5</sup>, «un patto trasparentemente leonino»<sup>6</sup>. In terzo luogo, uno strumento che consente ai mercanti di finanziare l'impresa agricola senza sopportare i rischi imprenditoriali, «il sistema più appropriato per conquistare il controllo sulla produzione complessiva, pur rimanendo fuori di una partecipazione reale alla gestione agricola»<sup>7</sup>. Infine, il contratto avrebbe garantito e perpetuato il monopolio commerciale di pochi grandi mercanti, in particolare dei napoletani e degli stranieri attivi nella capitale<sup>8</sup>, a tutto danno dei produttori: «the *voce* system [...] tended to perpetuate the precariousness of the producer's economic position, while commensurately profiting the merchant»<sup>9</sup>. Sotto questo profilo, l'interesse dello Stato a control-

<sup>3</sup> Un'accurata ricostruzione delle posizioni dei riformatori meridionali in A. MONTAUDO, *L'olio nel Regno di Napoli nel XVIII secolo. Commercio, Annona e Arrendamenti*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2005, pp. 415-443.

<sup>4</sup> MACRY, *Ceto mercantile*, p. 864; «la forma – tipica del Regno di Napoli – di una subordinazione dell'agricoltura al capitale mercantile», *ivi*, p. 881. Corsivi dell'Autore. Per Placanica il contratto è il «nerbo dell'agricoltura meridionale di antico regime», *Il mondo agricolo meridionale*, p. 274.

<sup>5</sup> MACRY, *Ceto mercantile*, p. 884.

<sup>6</sup> PLACANICA, *Moneta prestiti usure*, pp. 30; 36: un contratto «di vera sostanza feeneratizia» (*ivi*) ma anche, successivamente, un contratto di «natura para-usuraria» o «quasi usuraria», *Il mondo agricolo meridionale*, pp. 274-275; sull'«usurious character of the *voce* system» anche CHORLEY, *Oil, Silk and Enlightenment*, p. 123.

<sup>7</sup> MACRY, *Ceto mercantile*, p. 896; «un rapporto anomalo di finanziamento delle campagne», di cui perpetua «l'arretratezza», *Id.*, *Mercato e società*, p. 473.

<sup>8</sup> «Il meccanismo specifico attraverso il quale si opera il “monopolio” e l'“incetta” infatti è il contratto alla voce»; «i “negozianti” – proprio in virtù della voce – saranno sempre “pochissimi”», MACRY, *Ceto mercantile*, pp. 861; 867; i contratti *alla voce* «erano un mezzo per alterare l'equilibrio commerciale tra la capitale e le province, perché erano i grossisti napoletani che finanziavano il sistema e che in ultima analisi si accaparravano i profitti», J. DAVIS, *Società e imprenditori nel Regno borbonico 1815/1860*, Laterza, Roma-Bari 1979, pp. 69-70; «the great bulk of the funds which were pumped into the provincial agriculture each year through the system of credit *alla voce* came – and could only come – from the merchants of the capital», CHORLEY, *Oil, Silk and Enlightenment*, p. 56.

<sup>9</sup> *Ibidem*. In verità Chorley, al contrario degli altri autori, esprime cautela: «the

lare il livello dei prezzi e ad assicurare l'approvvigionamento della capitale e introiti fiscali stabili avrebbe concorso attivamente con l'interesse dei mercanti<sup>10</sup>. In sintesi, a partire dalla metà del '500, il contratto *alla voce* sarebbe «diventa[to] lo strumento mediante il quale si organizza sulle spalle della base produttiva agricola una gerarchia parassitaria, che determina margini artificiali e assai ampi di rendita per la sfrenata speculazione usuraria a cui dà luogo e che culmina nel grande mercante (di solito forestiero)»<sup>11</sup>. Secondo quest'interpretazione, il contratto *alla voce* compendierebbe – e dimostrerebbe – il carattere arretrato e distorto dei rapporti di mercato nel Mezzogiorno, nonché i tratti distintivi dell'imprenditore meridionale: propensione alla rendita e alla speculazione, perseguimento e sfruttamento di posizioni monopolistiche, anche attraverso azioni inique o illegali.

Va subito precisato che, in alcuni periodi, per alcune aree o prodotti, sarebbe possibile ritrovare alcuni degli effetti del contratto *alla voce* descritti dalla storiografia. Ciò che appare, invece, poco convincente è che quegli effetti siano ascritti alla natura stessa del contratto e che si assuma che abbiano operato in modo sistematico e permeato i rapporti di mercato (di scambio e creditizi) nel Mezzogiorno moderno. Innanzitutto, non sono disponibili informazioni: sul numero di contratti *alla voce* stipulati in una o più aree, neanche per un solo anno, tanto meno sul medio o lungo periodo; sul volume dei pro-

subject is an extremely obscure one, and the points commensurately tentative»; «it must be emphasized once again that much research will have to be done before any definitive conclusions can be drawn on this subject, and that the element of hypothesis in the above argument is large», *ivi*, pp. 44; 46.

<sup>10</sup> MACRY, *Ceto mercantile*, pp. 865-873.

<sup>11</sup> G. GALASSO, *Economia e società nella Calabria del Cinquecento*, Guida Editori, Napoli 1992 (I ed. 1967), pp. 282-284. Di segno diverso, oltre all'analisi critica proposta in D. CICCOLELLA, *La seta nel Regno di Napoli nel XVIII secolo*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2003, pp. 288-310, solo G. CONIGLIO, *Annona e calmieri a Napoli durante la dominazione spagnuola. Osservazioni e rilievi*, «Archivio storico per le province napoletane», 65 (1940), pp. 121-124; e, più di recente, Cerrito che pure non ha dedicato al tema ricerche specifiche ma che, ponendo l'accento su due argomenti addotti dai «difensori» dei contratti *alla voce* di fine '700 (esigenza di credito per l'agricoltura e, a giustificazione dei profitti mercantili, onerosità del credito concesso *alla voce* e dei costi del sistema distributivo regnicolo), sostiene che il contratto sia stato un «fattor[e] di sviluppo agrario piuttosto che di depauperamento delle risorse dell'agricoltura, anche se a prezzo di gravi disagi sociali», E. CERRITO, *Strutture economiche e distribuzione del reddito in Capitanata nel decennio francese, in Produzione e classi sociali nella Capitanata moderna e contemporanea*, a cura di A. Massafra, Amministrazione provinciale di Foggia, Foggia 1984, p. 198.

dotti scambiati tramite i contratti *alla voce*<sup>12</sup>; sugli interessi derivanti da tali contratti e sui tassi correnti nelle aree dove si stipulavano<sup>13</sup>. Senza parametri minimi entro cui collocare un'analisi macroeconomica del contratto, appare problematico definirne sia il profilo creditizio sia il ruolo svolto come strumento di compravendita. Oltretutto, *il contratto alla voce* è una costruzione astratta: esistono infatti numerose tipologie di contratti *alla voce*, svariate figure di operatori che vi facevano ricorso e diverse modalità di fissazione del prezzo *alla voce*. In definitiva, si tratta di un istituto multiforme, caratterizzato da una grande capacità di adattarsi a contesti economici e sociali differenti e che mutano nel tempo. Pertanto, l'attuale rappresentazione del contratto, gli automatismi sui quali poggia e gli effetti che asserisce andrebbero documentati e periodizzati mentre, più in generale, lo schematismo interpretativo in cui la storiografia ha costretto il contratto *alla voce* ha precluso una migliore comprensione della sua funzione e dei motivi non patologici che pure devono aver contribuito alla nascita e alla sopravvivenza di un istituto che attraversa oltre cinque secoli di storia meridionale. Un istituto giuridico che, del resto, in quanto

<sup>12</sup> Il solo studio quantitativo sinora compiuto, relativo a contratti di compravendita di seta rogati a Cosenza dal 1750 al 1810 [C. CAPALBO, *Mercato esterno e tradizione di mestiere. La produzione della seta a Cosenza tra Sette e Ottocento*, «Meridiana», 3 (1988)], non consente di trarre a tale riguardo conclusioni significative, cfr. CICCOLELLA, *La seta nel Regno di Napoli*, p. 289n. CHORLEY, anche su questo aspetto, coniuga certezza e cautela: «Evidently a large proportion of the oil purchased by the merchants from the producers was acquired through the *voce* system, although it is impossible to estimate what proportion», *Oil, Silk and Enlightenment*, p. 48.

<sup>13</sup> Il contratto *alla voce* avrebbe garantito interessi tra il 20 e il 50% a fronte del «6% che [era] l'interesse generale del denaro nel Regno» (MACRY, *Ceto mercantile*, p. 887). Prescindendo dal discutibile metodo attraverso cui sono calcolati gli interessi nei contratti *alla voce*, si osserverà che quel 6% indicato come «interesse generale del denaro» era, in realtà, il tasso d'interesse «mercantile» a Napoli nel secondo Settecento, ordinariamente applicato anche nei prestiti fatti dai negozianti napoletani a quelli provinciali. E al 5-7% era il tasso d'interesse ufficiale, ma i mutui, in particolare quelli di modesta entità, erano effettuati a interessi molto più elevati, del 20-25% secondo le stime di Placanica relative alla Calabria (*Moneta, prestiti, usure*, pp. 57-74). Oltretutto, ciascuna provincia prospettava mercati del credito differenti: negli anni '20 dell'Ottocento, «eccessivo è stato l'interesse dell'otto in talune province, in altre regolare quello del 15, ed in talune infine non si trova a prendere a prestito non solo a questa ragione ma altresì al venti», LUDOVICO BIANCHINI, *De' reati che nuocciono all'industria alla circolazione delle ricchezze ed al cambio delle produzioni*, Tipografia nella Pietà de' Turchini, Napoli 1830, pp. 75-76, cit. in A. DI BIASIO, *Il finanziamento dell'azienda agraria nel Regno di Napoli. I monti frumentari agli inizi dell'Ottocento (da una ricerca in corso)*, «Rivista di storia dell'agricoltura», 2 (1981), p. 199n.

tale, va inquadrato, oltre che nel contesto sociale ed economico nel quale ha avuto origine e si è affermato, nella storia del diritto e del pensiero economico.

In questa prospettiva presentiamo un'analisi del contratto *alla voce* secondo due angoli visuali poco o per niente esplorati che consentono, a nostro avviso, di coglierne i contenuti più propri. Proponiamo, in particolare: un inquadramento storico-giuridico del contratto, attraverso cui sarà possibile non solo spiegarne l'origine e in parte anche la scomparsa ma anche chiarire ciò che realmente lo contraddistingue rispetto ad analoghe forme contrattuali vigenti nel resto d'Italia e d'Europa; e una lettura in chiave neoistituzionalista, dalla quale emerge il ruolo del contratto *alla voce* come strumento di contenimento dei costi di transazione e dei rischi connessi allo scambio commerciale nel Mezzogiorno moderno.

## 2. *Gli acquisti a termine*

La struttura del contratto *alla voce* è la seguente: Tizio, l'acquirente, dà a Caio, il venditore, una certa somma di denaro o una certa quantità di beni (sementi, derrate) comunque valutati in denaro, in cambio di un prodotto futuro, stagionale (soprattutto grano, olio, seta grezza, vino mosto ma anche orzo, formaggio, lana, ghiande, fichi), che Caio consegnerà non appena ne avrà la disponibilità, cioè dopo il raccolto. Il valore erogato da Tizio può costituire l'importo totale della transazione o un anticipo su una determinata quantità di prodotto. Le parti non stabiliscono al momento dell'accordo il prezzo al quale sarà valutato il prodotto futuro ma si rimettono alla *voce* che sarà decretata su una determinata piazza. La *voce* è un prezzo ufficiale, «legale», emanato pubblicamente all'indomani del raccolto da assemblee di mercanti e produttori composte *ad hoc* e/o da autorità locali, secondo procedure e con criteri non codificati ma consuetudinari. Il prezzo *alla voce* è decretato proprio allo scopo di regolare i contratti di compravendita anticipata. Il numero di località nelle quali si decretano *voci* e la loro rilevanza (locale, regionale, nazionale) come punto di riferimento per le contrattazioni a termine varia nel tempo. A fine '700, le principali *voci* del grano si decretavano a Foggia, Taranto e Crotone, quelle dell'olio a Gallipoli e Bari, della seta a Somma Vesuviana, Reggio, Cosenza e Monteleone.

La ragione principale per cui il contratto *alla voce* è reputato esemplificativo del rapporto distorto, vessatorio e usurario che legava mer-

canti e mondo agricolo meridionale sta nell'idea che il ciclo stagionale dei prezzi avvantaggiasse largamente e sistematicamente l'acquirente. Questa argomentazione era decisamente diffusa nella pubblicitica meridionale di fine Settecento<sup>14</sup>: vincolandosi a valutare il prodotto al prezzo *alla voce*, il produttore è costretto a cederlo al prezzo più basso dell'anno, perché la *voce* è un prezzo stabilito all'indomani del raccolto, quando è massima l'offerta sul mercato. In definitiva, l'acquirente approfitta dello stato di bisogno del produttore, gli concede credito nei momenti di maggiore difficoltà, tipicamente nei mesi invernali e primaverili, ma lo obbliga a cedergli in cambio il prodotto nel momento più favorevole, garantendosi la disponibilità del bene al prezzo minimo e potendo così speculare sulle differenze diacroniche e anche sincroniche dei prezzi, cioè tra la zona di incetta e quella di vendita, ad esempio nella capitale<sup>15</sup>. Lo «scambio non-equivalente»<sup>16</sup> tra produttore e mercante sarebbe particolarmente evidente nel caso degli anticipi in natura: 1 tomolo di grano accreditato in febbraio al prezzo corrente, poniamo, di 20 carlini, assicura al creditore 2 tomoli di grano nell'agosto seguente se un raccolto abbondante attesta la *voce* sui 10 carlini a tomolo, con un interesse in termini reali del 100% (su base annua, ma conseguito per di più in soli sei mesi).

Del contratto *alla voce*, si è detto, si potrebbero indicare numerose varianti<sup>17</sup> o clausole anche rilevanti che le parti talora includevano<sup>18</sup> ma, giacché la critica storiografica si appunta sul contratto in sé, è opportuno esaminarne i caratteri fondamentali piuttosto che le applicazioni specifiche o episodiche o meno documentate. Nei suoi

<sup>14</sup> Chorley attribuisce a Trojano Odazi il primato nell'aver dimostrato che, sfruttando l'andamento stagionale dei prezzi, «the system [della *voce*] inevitably worked against the interests of the producers», p. 123.

<sup>15</sup> «Meccanismo specifico della *voce* perciò è l'elemento tempo: [...] viene sostituito al sistema dell'interesse fisso – come garanzia di profitto – l'uso del ciclo stagionale dei prezzi», MACRY, *Ceto mercantile*, p. 878.

<sup>16</sup> *Ibidem*.

<sup>17</sup> In alcuni casi il contratto neppure si configurava come un acquisto ma come una vendita a termine: nella Calabria cosentina di fine '700 la vendita della foglia di gelso *alla voce della seta* non comportava da parte del debitore la cessione della seta da lui prodotta: la foglia era pagata in denaro, dopo la trattura, ad un prezzo che dipendeva dalla *voce* della seta, che era cioè agganciato a quello del prodotto realizzato con la foglia stessa (2/3 del prezzo *alla voce* della seta per ogni cantajo di foglia ricevuto dal produttore). Le implicazioni di questo contratto sono esaminate in CICCOLELLA, *La seta nel Regno di Napoli*, pp. 44-51.

<sup>18</sup> Macry descrive alcune clausole particolarmente onerose per il debitore testimoniate nel Tavoliere del secondo Settecento, MACRY, *Ceto mercantile*, pp. 893-898.

elementi strutturali, il contratto *alla voce* è un acquisto a termine (*emptio ad terminum*), una forma di credito e, allo stesso tempo, di compravendita dei prodotti agricoli largamente praticata in Europa dal XII secolo a tutta l'età moderna: acquisti del grano «in erba», mutui in natura, *sale credits*, etc.<sup>19</sup>. L'elemento che lo contraddistingue rispetto agli altri contratti a termine attiene alle modalità di determinazione del prezzo del prodotto acquistato: nel contratto *alla voce* le parti non stabiliscono al momento dell'accordo il prezzo al quale sarà valutata la merce né si agganciano al prezzo che sarebbe corso alla tale data sul tale mercato, ma si rimettono alla *voce* che sarebbe stata decretata su una determinata piazza. Pertanto, gli interrogativi di fondo sono due: che cos'è la *voce* (come, quando, dove ha origine quest'uso; chi decide la *voce* e come; qual è il rapporto tra *voce* e prezzi correnti) e quali sono gli effetti propri, diretti e indiretti, dell'ancoraggio alla *voce* rispetto agli effetti riscontrabili nella generalità degli acquisti a termine.

Sembra utile partire proprio dagli effetti strutturali degli acquisti a termine così come descritti dalla non vasta ma nel complesso omogenea storiografia in materia<sup>20</sup>. È opinione condivisa che fossero speculativi, molto gravosi per i produttori, al limite usurari<sup>21</sup>. Una prima modalità di acquisto a termine, presumibilmente anche la prima a diffondersi nel basso medioevo, è l'acquisto anticipato ad un prezzo

<sup>19</sup> G. CHERUBINI, *L'Italia rurale del basso medioevo*, Laterza, Roma-Bari 1985, p. 68; M. POSTAN, *Credit in Medieval Trade*, «Economic History Review», 1 (1927-1928), pp. 243-244, 257-261; sugli acquisti a termine di bozzoli in Italia nel XVIII secolo, CICCOLELLA, *La seta nel Regno di Napoli*, pp. 292-296, e la bibliografia ivi citata. Convenzioni analoghe si riscontrano anche fuori d'Europa, ad esempio in Cocincina (Vietnam) nella prima metà del XX secolo, J.C. SCOTT, *L'economia morale dei contadini. Rivolta e sussistenza nel Sud-Est asiatico*, Liguori Editore, Napoli 1981, pp. 117-118.

<sup>20</sup> Ben più numerosi gli studi dedicati ai contratti di censo, livello, *rente*, etc., forme di indebitamento a medio-lungo termine estremamente diffuse e, per ovvie ragioni, meglio documentate degli obblighi a breve: le «speculazioni sulle derrate alimentari [...] che costituivano una delle attività privilegiate dei prestatori chieresi, non compaiono certo in alcuna registrazione pubblica, essendo praticate velatamente nelle quotidiane contrattazioni fra gli abitanti della città e i contadini», L. ALLEGRA, *La città verticale. Usurai, mercanti e tessitori nella Chieri del Cinquecento*, Franco Angeli, Milano 1987, p. 31.

<sup>21</sup> «Tali forme di finanziamento dell'attività agricola erano nella gran parte dei casi usuarie, ma nonostante i divieti prosperarono in Italia almeno fino all'avvento delle casse rurali», U. TUCCI, *Prezzi e autoconsumo nel Medioevo italiano*, in *Storia d'Italia. Annali 6. Economia naturale, economia monetaria*, a cura di R. Romano e U. Tucci, Giulio Einaudi editore, Torino 1983, p. 324.

predeterminato spesso «sensibilmente inferiore a quello di mercato»<sup>22</sup>. L'Ospedale Maggiore di Milano, siamo nell'ambito dell'affittanza, riceve frumento, riso, vino dagli affittuari «in conto debiti» o «in conto fitti» sia ai prezzi medi del mercato del Broletto nei mesi successivi al raccolto (giugno-agosto), sia a prezzi determinati: «nel 1702 il prezzo del frumento per i debitori è calcolato a L. 18.12.6 il moggio; [...] in conto fitti, a L. 22.3»<sup>23</sup>.

La seconda modalità di acquisto a termine aggancia il prezzo del prodotto futuro a quello corrente dopo il raccolto. Riprendiamo, a titolo di esempio, il meccanismo dei mutui in natura frequentemente erogati dai «padroni» ai mezzadri nell'Emilia orientale. Il mutuo può essere conteggiato «in termini *reali*», e in tal caso il mezzadro restituirà, al raccolto, la stessa quantità di grano o di altra derrata ricevuta nei mesi precedenti, senza interesse alcuno; ma può anche essere valutato in moneta, il che comporta, invece, «aggravi notevolissimi per i contadini». La dimostrazione ci è familiare: i coloni ricevono quattro staia di grano al prezzo corrente di 50, dopo il raccolto il prezzo corrente scende a 20, «per estinguere il debito i coloni dovranno cedere al “padrone” (o vendere sul mercato) ben dieci staia di grani [...] [con] un interesse del 150% su base annua calcolato in termini reali, senza contare che in molti casi il lasso di tempo che intercorre tra l'epoca del prestito e quella della restituzione non supera i sei-otto mesi»<sup>24</sup>. Il meccanismo ricalca quello imputato ai contratti *alla voce*,

<sup>22</sup> CHERUBINI, *L'Italia rurale*, p. 68.

<sup>23</sup> G. COPPOLA, *La gestione di una proprietà agricola della pianura lombarda nella prima metà del XVIII secolo*, «Quaderni storici», 3 (1978), p. 997 e n. Agli inizi del '500, sul mercato della lana castigliana i grandi negozianti detenevano «un quasi-monopolio» grazie al fatto che compravano buona parte della produzione anticipatamente e «muy barato», a buon mercato, J. PEREZ, *La revolución de las comunidades de Castilla (1520-1521)*, Siglo Veintiuno editores, Madrid 1999, pp. 34-35; 92-98. Cfr. anche E.F. DE PINEDO, *La production et la vente des laines destinées à l'exportation dans l'Espagne moderne (XVII<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècles)*, in *Wool: products and markets (13th-20th century)*, a cura di G.L. FONTANA, G. GAYOT, CLUEP, Padova 2004, p. 179. Il sistema degli anticipi in denaro o in natura con «fixation unilatérale des prix» da parte dei mercanti governa anche il mercato della soda murciana, M.-T. et G. LEMUNIER, *Murcie, la soie et la soude (XVI<sup>e</sup>-XIX<sup>e</sup> siècles)*, in *Économies méditerranéennes. Équilibres et intercommunications XIII<sup>e</sup>-XIX<sup>e</sup> siècles*, Centre de Recherches Néohelléniques de la Fondation Nationale de la Recherche Scientifique, Athènes 1985, t. II, pp. 140-141.

<sup>24</sup> M. CATTINI, *In Emilia orientale: mezzadria cinquecentesca e mezzadria settecentesca. Continuità o frattura?*, «Quaderni storici», 3 (1978), p. 876. Nella masseria toscana dell'Ordine di Santo Stefano i prestiti di cereali, inizialmente conteggiati in natura, a partire dal 1601 saranno valutati anche in denaro – «in maniera usuraria»



anche laddove contempla una forma alternativa di restituzione del mutuo: infatti, il debito può essere estinto anche in denaro, senza però alcun beneficio per i produttori che per pagare il debito devono sottostare, sul mercato, ai medesimi (bassi) prezzi correnti cui il creditore avrebbe valutato il prodotto.

In definitiva, gli acquisti a termine (o i mutui in natura valutati in denaro) comportano due conseguenze particolarmente svantaggiose per il debitore: cessione immediata del prodotto (all'acquirente/creditore o comunque sul mercato per poter onorare il debito contratto) e assoggettamento ad un prezzo pari o inferiore a quello corrente all'indomani del raccolto.

La cessione immediata del prodotto, con la connessa «estraneazione degli agricoltori dal momento distributivo» vivacemente denunciata da Macry come effetto tra i più singolari e vessatori del contratto *alla voce*<sup>25</sup>, è tratto tipico di una realtà contadina neanche tanto lontana nel tempo, ancora drammaticamente presente nella Lucania di Levi come nel Messico di Juan Rulfo, nella quale i debiti ordinariamente contratti a qualsiasi titolo nel corso dell'anno (per acquisti di derrate, pagamento di tasse, prestazioni ricevute) si saldano al momento del raccolto<sup>26</sup>. La stessa cessione del prodotto acutizza quelle fluttuazioni stagionali dei prezzi che tanta parte giocano nella dinamica dell'indebitamento: per un verso, determina un abbassamento dei prezzi all'epoca del raccolto perché aumenta la quantità di derrate che si riversano sul mercato e, per l'altro, riducendo il margine di autosufficienza della famiglia, la costringe poi ad acquistare nella fase di naturale incremento dei prezzi, aggravando la tendenza ascensionale<sup>27</sup>. Intorno a questo fenomeno le autorità intervengono soprattutto allo scopo di contenere gli effetti di accaparramento e di "monopolio" da parte dei mercanti, cui si ascrivevano scarsità dei prodotti sul mercato e conseguente "alterazione" dei prezzi<sup>28</sup>. In questo senso può inqua-

– e dal 1659-60 esclusivamente in denaro («come regola tassativa»), E. LUTTAZZI-GREGORI, *Un'azienda agricola in Toscana nell'età moderna: il Pino, fattoria dell'Ordine di Santo Stefano (secoli XVI-XVII)*, «Quaderni storici», 3 (1978), p. 891.

<sup>25</sup> MACRY, *Ceto mercantile*, p. 862 e *passim*.

<sup>26</sup> Né la condizione debitoria è connessa alle sole forme di indebitamento a breve: diverse ricerche sul cantone di Lucerna convergono nell'indicare il livello di indebitamento delle famiglie contadine (cioè la quota riservata al pagamento di interessi, tra i quali sono prevalenti le rendite ipotecarie) attorno al 60-70% della rendita netta, U. PFISTER, *Le petit crédit rural en Suisse aux XVI<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècles*, «Annales. Histoire, Sciences Sociales», 6 (1994), p. 1334.

<sup>27</sup> TUCCI, *Prezzi e autoconsumo*, p. 324.

<sup>28</sup> *Ibidem*.

drarsi «l'interdizione progressiva delle vendite anticipate di grano (e solo di grano)» in alcuni paesi europei<sup>29</sup>. Nel Mezzogiorno continentale, la medesima finalità si riscontra in un'ordinanza angioina contro i «foeneratores, indebitatores vulgo vocati», che acquistavano vettovaglie «intempestive», cioè prima del raccolto, per rivenderle in seguito «cariora»<sup>30</sup>. Di più vasta portata, perché indipendente dal prezzo di vendita dei prodotti acquistati anticipatamente, il divieto di incetta dei cereali nel raggio di trenta miglia dalla città di Napoli che, introdotto nel 1565<sup>31</sup>, fu esteso nel 1586 agli acquisti a termine attraverso i quali, «in frode» al divieto, pure si acquisivano cereali «più del vitto»<sup>32</sup>; e che fu poi più volte reiterato negli anni seguenti fino a quando, nel 1648, fu proibito di «ricuperare in grani, orzi, o altre vittuaglie il danajo prestato a' particolari, o che si deve esigere [...] per causa d'affitto di masserie, territorj, ed altro», insomma, per ogni tipo di credito, incluso l'aver «prestato danajo alla voce»<sup>33</sup>. Il divieto non fu esteso all'intero territorio meridionale: la stessa Casa Reale riceveva grano in conto debiti nelle proprie masserie abruzzesi, seppure con modalità meno gravose per i produttori di quelle sopra rilevate<sup>34</sup>.

<sup>29</sup> M. AYMARD, *Mercato e normative pubbliche*, in *Rappresentazioni e immagini della Sicilia tra storia e storiografia*, a cura di F. Benigno e C. Torrissi, Sciascia editore, Caltanissetta-Roma 2003, p. 138.

<sup>30</sup> *Capitulum super indebitatores victualium*, cfr. G. YVER, *Le commerce et les marchands dans l'Italie méridionale aux XIII<sup>e</sup> & au XIV<sup>e</sup> siècle*, Albert Fontemoing Éditeur, Paris 1903, pp. 109-110.

<sup>31</sup> Prammatica *De Annona Civitatis Neapolis, et Regni*, 25 giugno 1565. Il provvedimento vietava a chiunque l'acquisto di «grani, et orgi» a scopo commerciale. Nel 1583 il divieto fu esteso ad una serie di dogane dell'avellinese e a Campobasso; l'anno seguente ai grani e orzi furono aggiunti «migli e germani» e poi, forse dal 1606, anche il vino.

<sup>32</sup> Prammatica *De Annona Civitatis Neapolis, et Regni*, 30 aprile 1586, diretta contro coloro che «da[nno] danari a grani, orzi, migli, e germani, e consegnarsi a' prezzi, che comunemente, e generalmente valeranno a' tempi della scogna, ed in altri tempi [...] e per questa via si ripongono de' detti grani [...] per diverse persone, alle quali non sono pervenuti da' loro territorj, e che sono oltra il predetto loro vitto».

<sup>33</sup> Prammatica *De Annona Civitatis Neapolis, et Regni*, 3 luglio 1648, più volte rinnovata fino al 1794.

<sup>34</sup> Probabilmente fino alla metà del '700 gli amministratori dei feudi medicei esigevano dopo il raccolto la stessa quantità di grano somministrata ai coloni nel corso dell'anno. Nel 1767 il regio consigliere delegato ai beni allodiali fece osservare che tale prassi poteva pregiudicare «gli interessi della R. Camera o quelli dei coloni» per la differenza di prezzo che «poteva» intercorrere tra il periodo del «soccorso» e quello della restituzione. Il delegato propose di valutare in denaro il grano anticipato ma, evidentemente consapevole di provocare in tal modo un aggravio delle condizioni del

L'altro aspetto critico degli acquisti a termine, il prezzo al quale era ceduto il prodotto, merita particolare attenzione perché porta l'analisi sull'elemento realmente peculiare ai contratti *alla voce*. In generale, si è detto, nelle compravendite anticipate i prodotti erano ceduti a prezzi pari o anche inferiori a quelli correnti dopo il raccolto. Ci si chiederà innanzitutto se il prezzo *alla voce* assicurasse al creditore margini di profitto più ampi rispetto alle altre tipologie contrattuali. Sarebbe di evidente interesse poter accertare che rapporto intercorresse tra *voci* e prezzi correnti sui mercati locali – rapporto che, come si vedrà, non era uniforme né costante nelle diverse aree dove le *voci* erano decretate<sup>35</sup> – per poi comparare le condizioni di acquisto associate ai contratti *alla voce* con quelle derivanti da altre forme contrattuali vigenti in aree meridionali e non. Ma questa strada, allo stato degli studi, è preclusa dalla mancanza di dati seriali e di campioni significativi, per il Mezzogiorno come per le altre regioni. Ciò posto, si dovrà riconoscere che la *voce* – che, pur nella diversità degli usi locali, era stabilita sulla base delle condizioni di mercato all'indomani del raccolto –, comportava un «prezzo della restituzione»<sup>36</sup> meno svantaggioso di quello imposto dagli acquisti a prezzi determinati e non necessariamente svantaggioso rispetto ai contratti genericamente ancorati ai prezzi correnti al momento della consegna<sup>37</sup>. Costatazione minimale, certo, che tuttavia sottrae la *voce* al paradigma storiografico che la indica come strumento di una speciale forma di sfruttamento delle campagne meridionali, tale da “alterare l'equilibrio commerciale tra la capitale e le province” per il depauperamento sistematico cui sarebbero stati sottoposti i produttori.

Ma, in realtà, fermarsi alla considerazione che il prezzo *alla voce*

prestito, suggerì di lasciare ai coloni la scelta tra una restituzione in denaro alla fine di settembre (affinché non si trovassero «nella necessità di vendere il grano a prezzo tenue della ricolta») o in grano al momento del raccolto ma da valutarsi ad un carlino in più della *voce*. Il re approvò la proposta prolungando il termine per il pagamento in denaro alla metà del mese di ottobre, Archivio di Stato di Napoli (d'ora in avanti ASN), *Carte Farnese*, fs. 1580, cit. in G. INCARNATO, *Le “illusioni del progresso” nella società napoletana di fine Settecento. Parte prima: la crisi aristocratica*, Loffredo Editore, Napoli 1991, pp. 118-119.

<sup>35</sup> Sul rapporto tra *voci* e prezzi correnti si veda il paragrafo 4.

<sup>36</sup> La definizione in MACRY, *Ceto mercantile*, p. 862.

<sup>37</sup> Ad esempio, sui meccanismi di controllo da parte dei mercanti dei prezzi di riferimento degli acquisti a termine di bozzoli in Piemonte nel secondo Settecento e, in generale, sulle gravose condizioni contrattuali imposte ai produttori si veda G. CHICCO, *La seta in Piemonte 1650-1800. Un sistema industriale d'ancien régime*, Franco Angeli, Milano 1995, pp. 128-140.

non imponeva condizioni di vendita più vessatorie di quelle riscontrabili in generale negli acquisti a termine significa focalizzare l'analisi su un aspetto, se non secondario, certo susseguente perché la *voce*, prima di essere un prezzo, è una regola. Più esattamente, è una regola inizialmente informale, consuetudinaria, che si affianca alle altre modalità di contrattazione a termine e che solo in talune aree e per taluni prodotti assume, nel tempo, una formalizzazione giuridica. Dunque per coglierne la logica e le finalità proprie, a pena di cadere in sterili astrazioni o anacronismi, occorre innanzitutto collocare la *voce* nel contesto istituzionale nel quale ha avuto origine, ciò che comporta un duplice passo indietro: cronologico – l'origine della *voce* risalendo al basso medioevo – e disciplinare, perché, dato il tema e il periodo, ai linguaggi dell'economia dovranno affiancarsi quelli della morale e del diritto canonico oltre che del diritto civile.

### 3. *Il giusto prezzo negli acquisti a termine*

La questione della gravosità delle compravendite anticipate (non solo del contratto *alla voce*) è antica quanto la loro diffusione. La compravendita a termine è un contratto misto che ha due funzioni delle quali non è agevole, e talvolta è impossibile, indicare quella prevalente: le funzioni di scambio e di credito. Nella stessa anticipazione di una prestazione rispetto all'altra sta un atto di credito. Questa natura ibrida del contratto fu all'origine, fin dal principio del XIII secolo, di una complessa elaborazione teologica e dottrinale volta a fissare i termini di liceità di un patto che, pur presentandosi come una compravendita, poteva nascondere una forma di mutuo a interesse e perciò ricadere nell'ipotesi di usura. In poco più di un secolo si passa da una condanna presuntiva o comunque da una estrema diffidenza verso la *emptio* e la *venditio ad terminum* a posizioni (a partire da san Tommaso d'Aquino) che riconoscono, sia consentita l'espressione, la intrinseca valenza commerciale di tali contratti, che ne colgono l'utilità e che, progressivamente, delineano un sistema di regole cui la compravendita a termine, per essere tale e non un'usura mascherata, doveva uniformarsi<sup>38</sup>; un sistema in continua evoluzione, nel quale tro-

<sup>38</sup> O. CAPITANI, *La venditio ad terminum nella valutazione morale di san Tommaso d'Aquino e di Remigio de' Girolami*, «Buletino dell'Istituto per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», 70 (1958). Ancora nella piena età moderna i testi giuridici trattano la materia sotto la voce usura.

veranno gradualmente spazio i concetti di oscillazione stagionale dei prezzi, di media o moda dei prezzi correnti, di rischio e di lucro cessante per chi anticipa il capitale, di aleatorietà del contratto.

Il principio fondamentale emerso a partire dalla metà del XIII secolo, e via via articolato fra Tre e Quattrocento, è che dal prezzo stabilito dalle parti dipenda la sussistenza o meno dell'usura, cioè di un qualsiasi valore preteso «ultra sortem» dall'acquirente in ragione del pagamento anticipato (ovvero della consegna differita) del prodotto; preteso, dunque, esclusivamente «pro expectatione temporis». Il contratto è lecito qualora contenga un «giusto prezzo», un prezzo che rifletta quella «aequalitas» nelle prestazioni che doveva presiedere ai rapporti di scambio e di compravendita.

Non è possibile in questa sede approfondire la nozione di *iustum pretium*, né tanto meno inoltrarsi nel discorso teologico e canonistico sviluppatosi intorno al significato dell'*aequalitas* e all'importanza dell'elemento soggettivo nella valutazione dell'azione (*intentio*, *spes lucri*, condizione personale dell'attore), o ancora ripercorrere la stessa evoluzione dei concetti di usura e di interesse. Ma ai nostri fini è sufficiente enucleare i principi che dal basso medioevo definiscono e delimitano la liceità della compravendita a termine e che, con tutta evidenza, risultano acquisiti in sede legislativa e giudiziaria; principi, cioè, che erano applicati dai magistrati chiamati in caso di contenzioso a giudicare dell'efficacia dei patti stipulati, e pertanto idonei a descrivere, almeno sotto questo profilo, il contesto istituzionale nel quale ha avuto origine il contratto *alla voce*<sup>39</sup>.

Inizialmente moralisti e giuristi si concentrano sugli acquisti a termine a prezzi determinati<sup>40</sup>. In questi contratti la difficoltà di valutare l'equità della transazione risiede nella diversità del prezzo del bene acquistato dal momento del pagamento a quello della consegna: si poteva acquistare grano in febbraio, quando il prezzo era *x*, per riceverlo in luglio, quando il prezzo poteva risultare diverso da *x*. Il prin-

<sup>39</sup> Focalizzando l'analisi sui principi che trovano chiaro riscontro nella giurisprudenza civile si evita, ci sembra, di incorrere nell'«errore assai grave [...] di desumere la portata dell'attività commerciale degli uomini d'affari del Medio Evo dalle disposizioni canoniche e dalle trattazioni teologiche sull'usura», O. CAPITANI, *Sulla questione dell'usura nel Medio Evo (a proposito del volume di John T. Noonan, The Scholastic Analysis of Usury, Harvard University Press, Cambridge Mass., 1957, pp. I-XII, 1-432)*, «Bullettino dell'Istituto per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», 70 (1958), p. 541.

<sup>40</sup> La maggior parte delle analisi riguarda i casi di vendita a termine, ma evidentemente i principi fissati per le vendite sono riferibili anche agli acquisti.

cipio che si afferma è che l'acquirente, per non incorrere nell'usura, non possa imporre, in ragione dell'anticipato pagamento, un prezzo inferiore a quello che sarebbe corso al momento della consegna. È chiaro che non si poteva prevedere con esattezza il prezzo futuro, ma due nozioni introducono una certa flessibilità in una prescrizione altrimenti rigida: la concezione del giusto prezzo come *latitudo* e la condizione dell'incertezza del lucro per l'acquirente. Il giusto prezzo consiste in una *latitudo* nel senso che non è uno solo ma è compreso in una gamma di valori: nella formazione del prezzo, infatti, entrano componenti oggettive e abbastanza agevolmente determinabili (lavoro, spese) ma anche componenti variabili (lucro più o meno ampio per il mercante e condizioni di mercato – *raritas* – «createsi naturalmente»<sup>41</sup>) che comportano un'oscillazione del giusto prezzo tra un limite minimo ed un limite massimo. L'acquirente, in ragione della consegna differita, può decidere di conseguire il lucro massimo richiedendo che il prodotto gli sia ceduto al prezzo più basso, purché sia compreso nell'intervallo di valori che costituisce il giusto prezzo. Il suo comportamento sarà moralmente censurabile (*turpe lucrum*) ma non commetterà usura. Inoltre, per la liceità del contratto è indispensabile che il prezzo stabilito sia verosimile, che sia conforme alle quotazioni che è ragionevole presumere avrà il prodotto al momento della consegna. Un prezzo, insomma, che non assicuri all'acquirente un lucro eccessivo perché certamente inferiore a quello che correrà sul mercato.

Appaiono pertanto acquisite, per un verso, la naturale fluttuazione dei prezzi di mercato e, per l'altro, la possibilità per l'acquirente di tenerne conto nella determinazione del prezzo d'acquisto. Non è lecito invece fissare un prezzo prevedibilmente inferiore a quello che correrà al momento della consegna: «quando est dubium, quod valor frumenti potest augeri, vel minui durante termino solutionis, – scrive l'eminente giurista pugliese Roberto Maranta – nunquam contractus censetur illicitus [...] nam *propter incertitudinem iustificatur contractus*»<sup>42</sup>. L'incertezza in merito al valore maggiore o minore del prodotto futuro rispetto al prezzo fissato nel contratto è un principio cardine e ampiamente recepito nel Mezzogiorno della prima età mo-

<sup>41</sup> CAPITANI, *La venditio ad terminum*, pp. 326-331. Sul concetto di *latitudo* e sui modi per determinare il prezzo dei beni si veda anche G. TODESCHINI, *I mercanti e il tempio. La società cristiana e il circolo virtuoso della ricchezza fra Medioevo ed Età Moderna*, Il Mulino, Bologna 2002, in particolare pp. 342-358, 367-370.

<sup>42</sup> ROBERTO MARANTA [m. 1539], *Consilia sive Responsa*, Venetiis, Andreas de Pellegrinis Bibliop. Partenop. I. c., MDXCI, Consilium CXIII *An puniatur de usura is, qui vendit frumentum carius propter credentiam* [...], pp. 142v-143.

derna. Su di esso poggia, ad esempio, nel 1555, la grave decisione del principe di Bisignano di dichiarare nulli nei suoi feudi calabresi tutti i contratti di acquisto a termine di seta nei quali fosse stato stabilito un prezzo inferiore ai 10 carlini la libbra, «perché in questo casu li comperatori sono certi de lucro e non vi è incertitudine che havesse potuto valere più o meno»<sup>43</sup>.

Malgrado la flessibilità dei criteri adottati, il riferimento costante al valore del prodotto al momento della consegna sospingeva verso la rinuncia alla preventiva determinazione del prezzo ad opera dell'acquirente in favore di patti nei quali il prezzo fosse definito *per relationem* (il prezzo che sarebbe corso al momento della consegna)<sup>44</sup>; in alternativa, si prospettava la possibilità di rimettere la determinazione del prezzo alla stima di periti, di soggetti in grado di attribuire il giusto valore al bene scambiato, «boni et prudentes viri et experti in talibus»<sup>45</sup>. Il “quadro delle opportunità” dell'acquirente è già chiaramente definito in un *Quodlibetum* del teologo domenicano Giovanni da Napoli, della prima metà del XIV secolo. Il testo riguarda le vendite a termine ma le sue prescrizioni sono ugualmente applicabili, e in tal senso le si traslerà, agli acquisti. Il mercante può acquistare anticipatamente per un prezzo modico «indeterminate accepto», cioè avendo preventivamente stabilito di ricevere il prodotto secondo il suo prezzo futuro qualunque esso fosse stato; oppure può acquistare per il medesimo prezzo modico ma «determinato, quantum scilicet boni et prudentes viri et experti in talibus, in presenti, extimant quantum valere debeat in illo futuro tempore, pro quo venditur», cioè fissato

<sup>43</sup> ASN, *Regia Camera della Sommaria, Diversi*, II numerazione, vol. 88, cc. 280v-281v, riportato in GALASSO, *Economia e società*, p. 281.

<sup>44</sup> Giovan Battista De Luca, nell'esaminare le due modalità di acquisto a termine – a prezzo determinato oppure agganciato a quello «che al tempo della raccolta comunemente correrà» – reputava problematica solo la prima modalità: «la difficoltà [...] cade, quando si stabilisca fin d'allora il prezzo certo», perché occorreva verificare caso per caso la “verosimiglianza” del prezzo e l'incertezza del lucro «dal quale nasce la buona, ovvero la mala fede» del mutuante. Viceversa, nel caso di acquisto ai prezzi correnti dopo il raccolto la «più ricevuta, e più probabile opinione» escludeva la sussistenza dell'usura, sebbene «alcuni critici, e troppo scrupolosi cred[eva]no» che l'usura sussistesse per il solo fatto che «l'anticipato pagamento del denaro porta[va] seco la necessità del vendere», GIOVANNI BATTISTA DE LUCA, *Il dottor volgare, ovvero Il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale, e municipale, nelle cose più ricevute in pratica; moralizzato in lingua italiana per istruzione, e comodità maggiore di questa provincia*, nella stamperia di Giuseppe Corvo, Roma 1673, libro settimo, pp. 46-47.

<sup>45</sup> Riportato in CAPITANI, *La venditio ad terminum*, pp. 357-359.

nel contratto accogliendo il parere di esperti sul probabile valore futuro del prodotto; può infine acquistare per lo stesso modico prezzo «determinato quam non extimatur» dai suddetti esperti. Nei primi due casi acquista a «iusto precio», nel terzo, a parità di prezzo, commette usura.

In definitiva, tali prescrizioni riconducono il prezzo dell'acquisto a termine da opzione individuale a "fatto sociale"<sup>46</sup>, come sociale, collettiva, "comune" era concepita la formazione del giusto prezzo, nelle sue possibili forme di prezzo stabilito dall'autorità pubblica (calmiere), di prezzo di mercato, o di prezzo indicato da soggetti che, per esperienza e probità, erano concordemente reputati idonei a stabilire il valore di un bene<sup>47</sup>.

Questa concezione è ben esemplificata in un *consilium* del già citato Maranta relativo ad un contratto d'acquisto a termine in virtù del quale il venditore, per 100 ducati ricevuti anticipatamente, si era obbligato a cedere tanto grano «quanti valebit communiter» nell'ultimo giorno di giugno. Al momento della consegna il venditore dimostra che, nel giorno concordato, è avvenuta una compravendita ad un prezzo alto; l'acquirente invece non produce testimonianze su transazioni effettuate in quel giorno ma prova che nei giorni precedenti e seguenti il grano è stato venduto a prezzi più bassi. Il giurista sostiene le ragioni dell'acquirente sulla base di un'articolata esposizione su come si individui il «valor» di un bene: va considerato il prezzo al quale il bene sia stato venduto non «privatim» ma «in foro publico»; non «pro libito, & necessitate» di un singolo venditore ma «quanti communiter venditur»; non in un solo giorno ma per «aliquos dies ante, & post» («valor successivus»); non per modiche quantità ma «ad grossum». In conclusione, il «valor» non è provato dal fatto che il bene sia stato venduto ad un certo prezzo; è provato se è venduto da «homini scienti valore rei, & eius conditionem»<sup>48</sup>. In ciò si sostanziava, secondo il giurista, il valore del prodotto, chiaramente inteso come «communis aestimatio»: come «valore determinato dall'insieme degli operatori idonei a determinarlo, ossia i *boni mercato-*

<sup>46</sup> M. MARTINAT, *Le blé du pape. Système annonaire et logiques économiques à Rome à l'époque moderne*, «Annales. Histoire, Sciences Sociales», 54 (1999), p. 228.

<sup>47</sup> A. SAPORI, *Il giusto prezzo nella dottrina di san Tommaso e nella pratica del suo tempo*, in ID., *Studi di storia economica (secoli XIII-XIV-XV)*, Sansoni, Firenze 1982, p. 280. R. DE ROOVER, *The Concept of the Just Price: Theory and Economic Policy*, «Journal of Economic History», 18 (1958).

<sup>48</sup> MARANTA, *Consilia sive Responsa*, Consilium CXXVIII, p. 514 [ma 154] r-v.



res»<sup>49</sup>, valore che, nel caso in esame, prevalse sul difforme accordo individuale delle parti.

L'aspetto più pregiudizievole dei contratti a termine, ovvero la cessione del prodotto a prezzi prevedibilmente bassi, se non i più bassi dell'anno, non era ignorato dai giuristi e commentatori del tardo medioevo e della prima età moderna, ma non appariva di per sé motivo di censura o di abrogazione di tali contratti. Giovan Battista De Luca, autore di uno dei più celebri e diffusi testi giuridici seicenteschi, rilevava la frequenza con cui accadeva che i prezzi fossero più bassi al momento del raccolto rispetto al momento del prestito o dell'anticipazione: per «un sacco di grano» ricevuto durante l'inverno, «alla raccolta se ne restituiranno due, & alle volte di vantaggio, pare che così riesca un'usura la quale raddoppj il capitale, e che alle volte lo passi». Ma a suo giudizio si trattava, per l'appunto, di un'usura solo apparente e, pertanto, di «una cosa la quale suol dare scandalo al volgo, che guarda al solo effetto materiale, ò numerico»; di «uno scandalo sciocco» «effetto di una manifesta ignoranza», posto che l'eventuale «raddoppio» del capitale, come pure la possibilità, invero meno frequente, di perdita per il creditore, andavano imputati alla «notabil varietà de' prezzi», alle «contingenze de' tempi» legate al «caso, per le quali non entra[va] l'usura, né la fraude, di sorte alcuna»<sup>50</sup>.

#### 4. *Il prezzo alla voce*

Il contratto *alla voce* istituzionalizza le principali prescrizioni in materia di giusto prezzo negli acquisti a termine e, in qualche caso, prospetta ulteriori condizioni di salvaguardia degli interessi delle parti o, più correttamente, dell'interesse comune. Innanzitutto, rinvia al prezzo del prodotto al tempo della consegna. In tal modo garantisce l'incertezza del lucro per l'acquirente che rinuncia alla sua preventiva determinazione. Questo principio sarà frequentemente ricordato ancora a fine '700 come intrinseco al contratto *alla voce* e a fondamento della sua liceità. Ad esempio, nella nota e molto citata definizione di Ferdinando Galiani, il contratto *alla voce* è «una vendita di frutto im-

<sup>49</sup> G. CECCARELLI, *Usura e casistica creditizia nella Summa Artesana: un esempio di sintesi delle concezioni etico-economiche francescane*, in *Ideologia del credito fra Tre e Quattrocento: dall'Astese ad Angelo da Chivasso*, a cura di B. Molina e G. Scarcia, Centro Studi sui Lombardi e sul credito nel Medioevo, Asti 2001, p. 48 n.

<sup>50</sup> DE LUCA, *Il dottor volgare*, pp. 50-51.

maturato con anticipazione di denaro, a cui si dà lucro d'interesse incerto»<sup>51</sup>, definizione che alla luce dell'inquadramento proposto si può intendere appieno.

Nel contratto *alla voce*, inoltre, e qui sta la differenza rispetto agli altri contratti a termine pure ancorati ai prezzi alla consegna, le parti non scelgono il prezzo di questa o quella data futura ma si rimettono ad un solo possibile prezzo, fissato una volta l'anno<sup>52</sup> allo scopo di regolare i contratti di compravendita anticipata. Cosa distingue la *voce* dagli altri prezzi correnti sul mercato? Occorre premettere che originariamente col termine *voce* si intende semplicemente un prezzo. Anche inteso come prezzo, il termine conserva la complessità semantica che gli è propria: voce è una notizia che comincia a circolare ("corre voce"), ma anche l'opinione comune (*vox publica*) o, ancora, l'espressione di un voto ("voce in capitolo")<sup>53</sup>. Analogamente, nel XVI secolo la *prima voce* è il prezzo emerso dai primi scambi effettuati sul nuovo raccolto<sup>54</sup>; *voce* è il prezzo che comunemente corre in piazza<sup>55</sup>; *voce* è, infine, il prezzo indicato come «conveniente y justo»,

<sup>51</sup> FERDINANDO GALIANI, *Della moneta libri cinque*, nella stamperia simoniana, Napoli 1780 (I ed. 1750), nell'edizione Banco di Napoli, Napoli 1987, p. 309. Nello stesso senso una memoria di Domenico Grimaldi al re nella quale, tra i motivi di "liceità" e "giustizia" del contratto *alla voce*, si ricorda che «pria di dichiararsi il prezzo colla voce sono in equal grado d'incertezza il Negoziante, ed il proprietario», ASN, *Ministero delle Finanze*, fs. 2885 bis, Napoli 13 gennaio 1783.

<sup>52</sup> In alcune località, per i soli cereali, si fissava anche una seconda *voce* annuale, definita *voce di Maggio* per il grano, oppure *voce del grano vecchio* (o dell'orzo o del mais). Era decretata 2-3 mesi prima del nuovo raccolto come prezzo di riferimento dei cereali accreditati nel corso dell'anno. Sull'uso, comune ad altre aree italiane, di valutare le derrate anticipate non in base ai prezzi correnti al momento della stipulazione del contratto ma ai prezzi che sarebbero corsi in una data futura, tipicamente nei mesi di maggiore incremento naturale dei prezzi, si veda DE LUCA, *Il dottor volgare*, pp. 48-50.

<sup>53</sup> Ad esempio, il manoscritto *Pretensioni del Popolo napoletano sopra le qualità delle voci* (in Biblioteca Nazionale di Napoli [d'ora in avanti BNN], ms. branc., II E 4) tratta del sistema di votazione del municipio napoletano (un voto per ciascuna Piazza) che comportava una condizione di minoranza della Piazza del Popolo nei confronti delle cinque Piazze nobili. A Venezia le elezioni degli ufficiali erano dette *voces*, A. MOZZATO, "Rulers of Venice (1332-1524)". *Alcune osservazioni sulla schedatura dei registri del Segretario alle Voci*, «Reti Medievali – Rivista», 6/2 (2005), [http://www.dssg.unifi.it/\\_RM/rivista/saggi/Mozzato.htm](http://www.dssg.unifi.it/_RM/rivista/saggi/Mozzato.htm), 31/03/2008.

<sup>54</sup> Un bando della città di Napoli del 1554 consente ai produttori che abbiano venduto anticipatamente di non cedere i loro prodotti ma di restituire l'anticipo ricevuto qualora si siano vincolati a vendere «a prima voce», BNN, Collezione dei fogli volanti, Banc. 8 B <sup>(1)</sup>, f. 57.

<sup>55</sup> Nel 1555 nei feudi del duca di Monteleone gli acquisti a termine di seta do-

date le circostanze del raccolto, da soggetti molto autorevoli all'interno della comunità (anziani, mercanti di particolare prestigio)<sup>56</sup>. Ancora nel 1817, sulla richiesta del Ministero dell'Interno agli Intendenti di tutte le province di comunicargli le procedure seguite localmente nella fissazione delle *voci*, l'Intendente di Napoli risponde che «sotto nome di voce di Napoli non altro intendosi che i primi prezzi a' quali si rompe la vendita de' generi»<sup>57</sup>; mentre altri descrivono le modalità di calcolo delle mercuriali<sup>58</sup>.

Tuttavia, dal secondo '500, la *voce*, senza altra accezione, è per antonomasia il prezzo fissato una volta l'anno allo scopo di regolare i contratti di compravendita anticipata, che prendono, di conseguenza, il nome di contratti *alla voce*. Non è possibile indicare una "data d'inizio" di questa evoluzione della *voce* da prezzo (inteso come «communis aestimatio»: prezzo di mercato o stimato «equo» da *boni et prudentes viri* o *boni mercatores*) a «prezzo della restituzione» per i contratti stipulati nel corso dell'anno né, come si è detto, si tratta di un processo generale, che investe tutte le località del Mezzogiorno.

vettero regularsi sulla «comone voce, ma un carlino manco», cioè sul prezzo corrente ma riconoscendo agli acquirenti un ribasso come interesse sul capitale anticipato, v. *supra*, n. 43. Odazi sostiene che l'uso del termine *voce* derivi dal fatto che anticamente «il prezzo de' generi si stabiliva a *Voce* di popolo» come «criterio sicuro di giustizia», e riconosce nello «schiamazzo ed i gridi de' Massari» che intervenivano alla decretazione della *voce* del grano di Foggia un retaggio di quell'antica usanza, TROJANO ODAZI, *Della libertà de' prezzi ossia della necessità di abolire i contratti alla voce per tutte le derrate di questo Regno*, Napoli 1783, p. 2n.

<sup>56</sup> Secondo una testimonianza di fine XVI – inizi XVII secolo, la *voce* del grano di San Giovanni Rotondo, in un non meglio precisato passato, «la hazian unos viejos los mas antiguos, honrrados y desapasionados de la dicha villa [...]. Los quales [...] declaravan el precio que les parecia conveniente y justo que valiese y se vendiese cada carro y cada hanega de trigo y de cebada [...] Y esta declaracion era como una tasa de suerte que ordinariamente el trigo se vendia ante a menos que a mas de la dicha voz», BNN, ms. S. Martino, n. 61, riportato in GALASSO, *Economia e società*, pp. 282-283 n. Nel basso medioevo, all'Aquila, la *voce* dello zafferano era invece prerogativa dei mercanti tedeschi, R. COLAPIETRA, *Prezzi commerciali ed agricoli all'Aquila tra Cinque e Settecento*, «Rivista di storia dell'agricoltura», 3 (1979), p. 62.

<sup>57</sup> Si specificava che «non esiste atto alcuno legale che costituisca la voce [di Napoli] [...] tali prezzi non formano un dato certo e sicuro, si perché varii, secondo i diversi luoghi ove vendonsi [i generi], e si perché non esiste registro», ASN, *Ministero dell'Interno*, II inventario, fs. 490.

<sup>58</sup> L'Intendente del Principato Ulteriore, ad esempio, riferì che a Montesarchio l'Eletto di Polizia, con l'assistenza di un Decurione, ogni giorno di mercato calcolava la media dei prezzi corsi e ne ricavava «la voce». L'Intendente di Terra di Lavoro inviò con il prospetto dei sistemi di decretazione delle *voci* annuali anche quello delle «voci de' prezzi settimanili», ASN, *Ministero dell'Interno*, II inventario, fs. 490.

La coesistenza dei due significati, e dei due prezzi, ha probabilmente indotto a sovrastimare la diffusione del fenomeno e dei relativi contratti<sup>59</sup>.

D'altronde, anche laddove la *voce* è chiaramente il «prezzo della restituzione», cioè è espressamente fissata per regolare gli acquisti a termine, non è perciò stesso diversa dal prezzo corrente sul mercato locale o dal prezzo generalmente reputato giusto dai soggetti deputati ad esprimere il valore del prodotto del nuovo raccolto. Galiani reputava che la *voce* non fosse e non dovesse essere «il prezzo vero, ed effettivo» del prodotto perché, come prezzo di riferimento degli acquisti a termine, doveva contemplare un interesse dell'8-10 per cento sul capitale anticipato dall'acquirente<sup>60</sup>. E in effetti in alcuni casi era così. Nel 1555, quando la *voce* della seta di Monteleone è ancora la *comone voce*, il prodotto venduto su anticipazione deve essere valutato ad un carlino meno della *voce*, ma negli anni '80 la *voce* va rispettata così com'è perché è fatta avendo «mira, e pensiero alla comodità, che ha havuta del dinaro chi li ha ricevuto, et interesse, di chi l'ha dato», con la condizione espressa per l'acquirente, teoricamente sempre vigente nei contratti *alla voce*, di aver dato «il denaro

<sup>59</sup> GALASSO (*Economia e società*, pp. 283-284n.) menziona due esempi di patti *alla voce* a testimonianza della diffusione dei relativi contratti nella Calabria cinquecentesca, esempi che, però, sembrano relativi a *voci* come semplici prezzi di mercato. Il primo caso riguarda il monastero di San Giovanni in Fiore, anno 1576, che impone che i suoi diritti in grano germano pagati in ritardo possano essere versati, a discrezione del monastero, o in germano o «alla migliore voce che anderà alli Casali di Cosenza». Il secondo caso riguarda il vino di Scalea e di Cirella che «sempre si suole comprare alla voce, benché si doni prima il denaro»: qui la congiunzione lascia intendere che il pagamento anticipato non assicura alcun vantaggio al creditore che, al pari degli altri acquirenti, riceve il prodotto al prezzo di mercato. MACRY (*Mercato e società*, pp. 20-22) ha proposto per il XVIII secolo una distinzione tra *voci* del grano «principali» (di Foggia, Barletta, Crotone, Taranto), dove sarebbero in causa «interessi e pressioni di ordine generale», e le «centinaia» di *voci* «minori» di altre località, che sarebbero meno o per nulla condizionate da «motivi generali e politici» e che per questa ragione «risultano essere, molto spesso, semplici prezzi correnti». In realtà, le *voci* cosiddette «principali» sono effettivamente *voci* annuali decretate sul nuovo raccolto per l'esecuzione dei relativi contratti, mentre le «minori», almeno quelle considerate da Macry, sono semplici mercuriali, prezzi medi relativi a diversi periodi dell'anno. Trattandosi di prezzi di mercato, non si può condividere l'affermazione secondo cui «la presenza di centinaia di *voci* provenienti a Napoli da tutto il Regno per tutto il Settecento implica e sottintende un accaparramento di una fetta rilevante del prodotto della terra da parte mercantile-baronale», MACRY, *Ceto mercantile*, p. 898. Cfr. anche MONTAUDO, *L'olio nel Regno di Napoli*, p. 80.

<sup>60</sup> ASN, *Ministero delle Finanze*, fs. 2885 bis, Ferdinando Galiani al re, 25 dicembre 1782.

gratis»<sup>61</sup>. In talune località non solo si contempla un interesse ma si distingue tra anticipi in denaro o in derrate<sup>62</sup>. Ma in altri casi la *voce*, pur destinata a regolare gli acquisti a termine, non contiene un ribasso sul prezzo corrente o, comunque, non un ribasso permanente: nel corso del XVIII secolo la *voce* del grano di Foggia, la più importante del Regno, risulta «ora più alta ora più bassa» della media dei prezzi correnti dopo il raccolto<sup>63</sup>.

In definitiva, la differenza tra *voce* e prezzo non sta (perché non sta necessariamente) nel *quantum* ma nel *quomodo*. Ciò che realmente distingue la *voce* non è il suo livello rispetto ai prezzi correnti ma la sua ufficialità come prezzo di riferimento dei contratti a termine. Ufficialità che poteva risiedere:

- nella decretazione (come mera certificazione di autenticità) del prezzo di mercato da parte di un'autorità pubblica;
- nella deliberazione (come valutazione e scelta) da parte di un'autorità pubblica;
- nella deliberazione (anche qui come valutazione e scelta) da parte di soggetti privati, rappresentanti delle parti interessate, ma in modo pubblico e secondo formalità tradizionali.

La *voce* della seta di Cosenza di fine XVI – inizi XVII secolo è un esempio del primo tipo: sindaci, mastrogiurati ed eletti raccolgono i prezzi corsi il 22 luglio, individuano «il comunale che più generalmente corse» e a quella ragione «declara[n]o si devono pagare le sete comprate, e vendute innanzi tempo»<sup>64</sup>. La *voce* dell'olio di Cetraro

<sup>61</sup> Cfr. *supra*, n. 55 e ASN, *Archivi privati, Archivio Pignatelli d'Aragona Cortes*, serie Napoli, fs. 64, f.lo 3. La *voce* dell'olio di Gallipoli, almeno dopo la metà del XVIII secolo, era lievemente inferiore ai prezzi medi correnti dopo il raccolto, cfr. MONTAUDO, *L'olio nel Regno di Napoli*, p. 87 e n.

<sup>62</sup> La *voce* dell'orzo di Aversa negli anni '20 e '30 del XVII secolo fu di mezzo carlino in più per «quelli che hanno dato robbe», ASN, *Consiglio Collaterale, Consiglio, Notamenti*, anni vari. La *voce* dell'olio di Cetraro nel 1803 fu di 20 carlini a staro per gli anticipi in denaro, 21 carlini per quelli in natura, ASN, *Attuari diversi*, fs. 261, *Atti per la voce dell'olio della Terra del Cetraro in Provincia di Cosenza*, vol. I, f. 5. Anche la *meta* del frumento e dell'orzo di Palermo nel primo '400 è di un tarì in più per il frumento e poco meno di un tarì in più per l'orzo in caso di anticipi in natura, C. TRASELLI, *Alcuni calmieri palermitani del '400*, «Economia e Storia», 3 (1968), pp. 347-353.

<sup>63</sup> MACRY, *Mercato e società*, pp. 23-24.

<sup>64</sup> ASN, *Archivi privati, Archivio Pignatelli d'Aragona Cortes*, serie Napoli, fs. 64, f.lo 3, anni vari, in particolare 1587 e 1605-1607. Analogamente nel XVIII secolo nella fissazione della *voce* del grano di Taranto le autorità locali hanno una funzione di mero controllo formale: la «pubblica assemblea per la fissazione della *voce*» «si li-

(provincia di Cosenza) agli inizi dell'800 è un esempio limite del secondo tipo: è «formata dal Sindaco pro tempore, come un dritto privato, senza l'intelligenza di alcuno, regolandola a seconda della più o meno fertilità della raccolta, e dell'estrazioni più o meno frequenti [...] e di tutte l'altre circostanze necessarie a ponderarsi»<sup>65</sup>. Ma di norma l'autorità deliberante convoca e acquisisce i pareri dei principali negozianti, di produttori, periti, funzionari pubblici e anche di ecclesiastici, come soggetti informati dello stato del raccolto – quantità, qualità, prezzi correnti localmente e nelle aree circostanti, costi di produzione, scorte, domanda interna e internazionale – ma anche come *sanior pars* della comunità locale, come garanti dell'autenticità delle notizie raccolte e della regolarità della procedura di determinazione della *voce*<sup>66</sup>. La *voce* del grano di Barletta risponde alla terza

mita [...] a sommare» i prezzi registrati sul mercato dal primo al 25 luglio e a calcolarne la media, MACRY, *Mercato e società*, p. 24.

<sup>65</sup> ASN, *Attuari diversi*, fs. 261, *Atti per la voce dell'olio della Terra del Cetraro in Provincia di Cosenza*, ff. 35-40, anno 1804; f. 43 v.

<sup>66</sup> In realtà, anche nel caso della *voce* di Cetraro il sindaco «ha soluto bensì per sua sola onestà servirsi del sentimento della più sana parte de Galantuomini, e probi sacerdoti», *ibidem*. La *voce* della seta di Monteleone, almeno dal 1582 e fino al 1767, era prerogativa del duca: era di fatto stabilita dall'uditore ducale, che sentiva «molti magnifici mercanti, et in nome dell'Università [il comune] e populi li magnifici Sindici di Monteleone, e altri particolari che hanno fatto sete e ricevuto dinari avanti il tempo sopra di esse»; dal 1654, oltre ai due sindaci (dei nobili e degli *onorati*), furono sentiti anche l'avvocato e il procuratore dei poveri e l'avvocato e il procuratore della Città e, dal 1680, l'Arrendatore generale del dazio sulla seta, ASN, *Archivi privati, Archivio Pignatelli d'Aragona Cortes*, serie Napoli, fs. 64, f.lo 3. La *voce* del grano di Crotona nel XVIII secolo «si fa canonicamente in presenza del Governatore Politico con pubblico parlamento, intervento de' Negozianti, parte interessati, e Teologi», ASN, *Pandetta Negri*, fs. 135, f.lo 7, *Atti ad istanza di più Negozianti di questa Città, circa il doversi rimettere gli atti della voce de grani di Cotrone nella Regia Camera per la sua approvazione*, anno 1769, ff. 10-11. Secondo una «convenzione» fatta nel 1739 tra l'Università di Crotona e alcuni importanti negozianti napoletani, questi ultimi potevano inviare un loro «procuratore» sia nei giorni di mercato durante i quali «secondo l'antico solito» si registravano i prezzi del nuovo raccolto – i primi tre lunedì di Agosto – sia alla riunione durante la quale la *voce* era deliberata. La *voce* risultava dal prezzo medio delle compravendite registrate «con diminuirsi lo che si stabilirà da due Teologi per la mora del danaro anticipatamente pagato», ASN, *Regia Camera della Sommaria, Consulte*, vol. 183, f. 100. La *voce* del formaggio di Foggia era stabilita dal Governatore della Dogana nel corso di una riunione cui partecipavano, sostenendo le rispettive ragioni, i mercanti e i deputati della *Generalità dei Locati*, l'associazione dei proprietari di armenti produttori di formaggio, A. MONTAUDO, *Economia pastorale, istituzioni intermedie e conflitti sociali*, in *La transumanza nell'economia dell'Irpinia in età moderna*, a cura di D. Ivone, Editoriale Scientifica, Napoli 2002, pp. 319-331.

tipologia: il 15 agosto acquirenti e venditori *alla voce* si riuniscono, espongono e discutono le rispettive posizioni in merito alle «circostanze del Ricolto» fino ad individuare il prezzo «più proporzionato, ed equo» per entrambe le parti<sup>67</sup>.

Le diverse modalità di formazione del prezzo *alla voce* sembrano declinare le prescrizioni in materia di «giusto prezzo» elaborate fra Tre e Cinquecento – media o moda dei prezzi correnti; deliberazione da parte dell'autorità pubblica; parere dei *boni viri* (periti, negozianti di grande prestigio, ecclesiastici) – così da istituzionalizzare, talora in modo originale – è il caso della negoziazione tra acquirenti e venditori –, il principio della «*communis aestimatio*» come sistema di determinazione del prezzo negli acquisti a termine.

Non sappiamo quali fossero le procedure più diffuse<sup>68</sup>. Ma la varietà delle procedure e la permanenza nel Mezzogiorno, per tutta l'età moderna, di contrattazioni a termine non agganciate ad una *voce* ma ai prezzi futuri di questo o quel mercato locale<sup>69</sup>, indicano che uni-

<sup>67</sup> VINCENZO PECORARI, *Lettera scritta ad un amico sul Contratto detto alla Voce*, Napoli 1783, pp. 5-6. Altri esempi di *voce* negoziata sono quelli dello zafferano, del vino mosto e delle lane agostine dell'Aquila. Le prime due erano votate a maggioranza (ballottate) dai «cittadini» (normalmente diverse decine, ben 115 nel dicembre 1602) che intervenivano al consiglio generale convocato *ad hoc* e presieduto dal governatore locale, consiglio che si teneva alla metà di novembre ma che, in caso di «pareri [...] diversi, et assai discordanti», poteva essere sospeso e riunito in seconda convocazione alcuni giorni dopo, COLAPIETRA, *Prezzi commerciali ed agricoli*, pp. 65-68; 70-72. La *voce* della lana agostina era fissata «d'accordo da' Locati del Regio Tavoliere della Puglia, e da' Negozianti»; solo «in caso di controversia» decideva la locale Tenenza doganale, ASN, *Pandetta Negri*, fs. 92, f.lo 12, *Atti ad istanza di alcuni negozianti [...] circa la voce della lana*, anno 1780.

<sup>68</sup> Di molte *voci* non conosciamo l'origine né le procedure utilizzate, di alcune sappiamo che il sistema di decretazione mutò nel corso del tempo. Pecorari descrive l'usanza di Barletta come «l'unica, che ha conservato, fino a qualche anno già scorso, l'aspetto della sua antica Costituzione», con ciò facendo intendere che, all'origine, tutte le *voci* fossero deliberate secondo il sistema della negoziazione tra acquirenti e venditori. Nello stesso senso si veda GIUSEPPE MARIA GALANTI, *Nuova descrizione geografica e politica delle Sicilie*, t. III, Presso i soci del gabinetto letterario, Napoli 1789, nell'edizione a cura di F. Assante, D. Demarco, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1969, vol. II, p. 161.

<sup>69</sup> Nel XVII secolo in Calabria la seta grezza, oltre che *alla voce*, si contratta ai prezzi della fiera di Soriano, ASN, *Archivi privati, Archivio Pignatelli d'Aragona Cortes*, serie Napoli, fs. 64, f.lo 3. A metà '700 in alcune località abruzzesi si contrattava al prezzo del mercato di Amatrice «nel dì più prossimo alla festa di San Giovanni» o «al prezzo di mezzo di tre mercati d'Amatrice ultimo di Agosto, e primi due di Settembre», ASN, *Supremo Magistrato di Commercio*, fs. 1728, *Consulta per gli contratti di grani che si fanno nelle Province di Apruzzo*, 19 agosto 1767. Dopo la Re-

cità e modalità di determinazione del prezzo non sono l'esito di un intervento coercitivo dello Stato. Si affermano come criteri relativamente vantaggiosi per le parti e, su un altro piano, sono sostenuti dalle comunità/autorità locali, che di certo concepiscono la prerogativa di decretare una *voce* come un «diritto», un «possesso», ma che poi interpretano con notevole accortezza il ruolo di regolatrici degli interessi in gioco, salvaguardando così, a quel che è dato sapere senza particolari frizioni fino alla metà del '700, la continuità del sistema.

Lo Stato interviene in materia pochissime volte. Nel 1559 vieta gli acquisti a termine a prezzi determinati<sup>70</sup> e in tal modo, chiudendo definitivamente la strada alla tipologia contrattuale più sospetta di finalità o effetti usurari, di fatto impone l'ancoraggio ai prezzi dei prodotti al momento della consegna. Verosimilmente ciò favorì, ma solo indirettamente, l'addensarsi di contrattazioni a termine attorno a *voci* specifiche (San Giovanni Rotondo per il grano, Monteleone per la seta) spingendo le autorità locali o le parti o, come si dirà, entro limiti e con obiettivi definiti, lo stesso governo a intervenire sulle procedure di contrattazione o di pubblicazione delle *voci*, dotandole di ufficialità o anche adattandole alle esigenze della contrattazione a termine (ad esempio, prevedendo un interesse sul capitale anticipato). Nel 1567 il governo vieta le scommesse sulle *voci* del grano<sup>71</sup>. Nel 1575 sposta il giorno di fissazione della *voce* del grano di San Giovanni Rotondo, che tradizionalmente cadeva l'11 giugno, durante la fiera di sant'Onofrio: troppo presto per aversi «vera, e particolare no-

staurazione, nella provincia di Reggio (Prima Calabria Ulteriore) si fa una sola *voce* del grano, a Bianco, sullo Jonio, ma «è meno di autorità di quella degli olj. Serve appena a quel Circondario, ed ai luoghi vicini. I contratti per questo genere sogliono regolarsi o al prezzo dei Mercati, o alla Voce di Cotrone», ASN, *Ministero dell'Interno*, Il inventario, fs. 490, L'Intendente al Ministro dell'Interno, ottobre 1817.

<sup>70</sup> Prammatica *De emptione*, 22 agosto 1559. La norma rileva che nel Regno si acquistava ogni genere di prodotto «avanti la raccolta [...] a prezzi determinati assai bassi, per pagare i danari avanti del tempo», definisce «tali compre, illecite, feneratizie, ed usurarie», le dichiara *ipso jure* nulle e prescrive, per i contratti già stipulati, la restituzione del capitale con un interesse del 10%.

<sup>71</sup> Prammatica *De sponsionibus mercatorum, et aliorum*, 23 maggio 1567. Il divieto di «giocare» sul livello delle *voci* mira a mantenere il commercio del grano «libero, e netto da ogni frode, dalla quale si possa causare alterazione a' prezzi». In particolare, si attribuisce alle scommesse fatte da «Mercanti, ed altre persone» il fatto che «per lo passato» le *voci* di San Giovanni Rotondo, Taranto ed «altri luoghi» siano risultate «alterate, ed i prezzi de' grani si sono mantenuti alti». La norma fa riferimento a *voci* annuali, ma non può dirsi se all'epoca fossero già deliberate come prezzo di riferimento per gli acquisti a termine.



tizia della qualità, sterilità, e fertilità della raccolta», una *voce* fatta più «per un certo arbitrio, ed opinione, che si è tenuta, che per notizia vera, che si abbia avuta», con «danno, ed interesse, o all'una, o all'altra parte contraente». Fiera e *voce* sono rinviate al 29 giugno e dedicate d'autorità ai santi Pietro e Paolo<sup>72</sup>. È del 1596 il divieto di contrattare a termine grano e orzo «a' primi prezzi», provvedimento emanato a tutela degli acquirenti dai maneggi di venditori («massari, ed altri») che «fanno simulate vendite [...] al prezzo, che loro piace, e desiderano». La compravendita anticipata si sarebbe dovuta fare, da allora in poi, *alla voce* di San Giovanni Rotondo<sup>73</sup>. La prescrizione doveva intendersi vincolante soltanto per coloro che operavano in aree già collegate a quella *voce*, prioritariamente l'area del Tavoliere, dove la Città di Napoli acquistava *alla voce* per l'approvvigionamento cerealicolo della capitale<sup>74</sup>. Ad ogni modo, almeno a partire dagli anni '30 del '600, gli operatori contrattano anche *alla voce* del Piano della Croce in Foggia<sup>75</sup>. Infine, con prammatica del 1613, ultimo provvedimento generale prima della stagione interventista di fine Settecento, il governo disciplina il mercato del credito *alla voce* «per grani, ed orzi» nelle province pugliesi, imponendo la pubblicità del contratto, un limite massimo al credito riscuotibile (commisurato all'estensione

<sup>72</sup> Prammatica *De nundinis, seu feriis, et de iurisdictione magistri iurati tempore nundinarum*, 29 maggio 1575. La fiera della vicina città di Sansevero, con cui sarebbe venuta a coincidere quella di San Giovanni Rotondo, fu spostata al 6 luglio. Le ragioni con cui nella prammatica si argomenta il «danno» di una *voce* incongrua sono già quelle classiche delle diatribe settecentesche intorno al livello delle *voci*: danneggiati i produttori e con essi l'«abbondanza nel Regno» se la *voce* è troppo bassa, danneggiati i negozianti e con essi gli stessi produttori, che non avrebbero più ottenuto credito, nonché la popolazione tutta, «e specialmente i poveri», qualora la *voce* sia troppo alta, per l'alterazione «universale» dei prezzi che ne sarebbe conseguita. La scelta terminologica del titolo a margine della prammatica nella collezione di Lorenzo Giustiniani sembra indicativa della difficoltà di inquadrare giuridicamente la *voce*: «Vox frumentorum in Terra S. Joannis Rotundi, quae promulgabatur sub die 11 junii divulgari mandatur sub die 29 ejusdem mensis».

<sup>73</sup> Prammatica *De Annona Civitatis Neapolis, & Regni*, 13 marzo 1596.

<sup>74</sup> M.C. NARDELLA, *La Capitanata ed i "partiti" per il riformimento dell'Annona di Napoli in età moderna*, in *Gli archivi per la storia dell'alimentazione*, Ministero per i beni culturali e ambientali – Ufficio centrale per i beni archivistici, Roma 1995, t. I, pp. 653-654.

<sup>75</sup> M.C. NARDELLA, *Attività creditizie e commerciali a Foggia nella prima metà del XVII secolo*, in *Produzione e classi sociali*, p. 75. Secondo una ricostruzione ottocentesca, la peste del 1656 avrebbe determinato lo spostamento della *voce* da San Giovanni Rotondo a Foggia, poi divenuta la sede definitiva, F. DE AMBROSIO, *Memorie storiche della città di Sansevero in Capitanata*, Stabilimento Tipografico del cav. Gennaro de Angelis e figlio, Napoli 1875, p. 74.

del terreno coltivato) e la sua esclusiva destinazione alle spese di semina e mietitura<sup>76</sup>.

Dunque, il governo interviene “soltanto” sul settore cerealicolo e unicamente sull’area pugliese, cioè nel settore e nell’area di produzione più rilevanti per la sua politica annonaria, e lo fa in modo circoscritto: tentando di favorire la formazione di prezzi congrui e di contenere l’indebitamento dei produttori<sup>77</sup>. Per il resto – località “titolari” di *voce*, soggetti deputati a deliberarle, parametri di cui tener conto – per i cereali come per gli altri prodotti, la *voce* non è oggetto di regolamentazione giuridica. La stessa contrattazione *alla voce* resta una «libera convenzione»<sup>78</sup>.

Nuove ricerche potranno accertare se – e in quali aree o per quali prodotti – la consuetudine o vincoli di altra natura, ad esempio pressioni dei feudatari, abbiano limitato «la libertà di contrarre»<sup>79</sup>, obbligando le parti a regolarsi secondo la *voce*. Ma, a quel che è dato conoscere, erano piuttosto reputati vessatori i tentativi di discostarsi dalla *voce*, sia che fossero perpetrati da feudatari<sup>80</sup> sia che provenissero da mercanti<sup>81</sup> o anche da ufficiali preposti all’approvvigionamento della capitale<sup>82</sup>.

<sup>76</sup> Prammatica *De Annona Civitatis Neapolis, & Regni*, 2 novembre 1613.

<sup>77</sup> Rispondeva a mere finalità di “buon governo” delle amministrazioni locali il generale divieto fatto alle Università di indebitarsi *alla voce* (come pure «a cambio» o «a censo», ammettendosi quest’ultima obbligazione solo a seguito di Regio Assenso), prammatica *De Administratione Universitatum*, 28 giugno 1606. Restano invece da chiarire i termini dell’intervento del governo nella fissazione della *voce* di San Giovanni Rotondo. La partecipazione di un presidente della Regia Camera della Sommaria, la massima magistratura fiscale del Regno, è documentata tra gli ultimi decenni del XVI e i primi del XVII secolo, ovvero nel periodo in cui la Città di Napoli acquistava direttamente grano *alla voce*.

<sup>78</sup> GALIANI, *Della moneta*, p. 149.

<sup>79</sup> *Ibidem*.

<sup>80</sup> Ad esempio, il comune di Casacanditella (Abruzzo Citeriore) accusa il duca di acquistare a 15 grana meno della *voce*; il comune di Ajeta (Calabria Citeriore) lamenta che il barone locale, quando i suoi «pretesi debitori di grano» non ne dispongono, impone loro il pagamento in denaro ma stabilendo il valore del grano «a suo talento» e «sempre maggiore di quello della *voce*», *Bullettino delle sentenze emanate dalla suprema Commissione per le liti fra i già Baroni ed i Comuni*, nella tipografia di Angelo Trani, Napoli 1809, sentenze 10 aprile e 23 settembre 1809.

<sup>81</sup> Le denunce riguardano crediti *alla voce* nei quali i mercanti trattenevano un interesse sul capitale anticipato oppure imponevano un determinato sconto sul prezzo *alla voce*. Si veda ad esempio ASN, *Archivi privati, Archivio Pignatelli d’Aragona Cortes*, serie Napoli, fs. 64, f.lo 3, anni ’20 e ’30 del XVII secolo e 1687.

<sup>82</sup> In una consulta del 1736 della Giunta del Commercio (firmata, tra gli altri, da tre importanti negozianti napoletani: Francesco Mele, Gennaro Antonio Brancaccio

La *voce* non era considerata un obbligo ma una garanzia. Sotto il profilo schiettamente individuale, la garanzia si configurava evidentemente per il debitore nella possibilità di non soggiacere ad un prezzo arbitrario; meno palese la garanzia offerta ad entrambi i contraenti, e particolarmente al creditore, in termini di maggiore certezza sull'esecuzione del contratto. Si citerà Galiani, cui si ascrive un orientamento nettamente favorevole al ceto mercantile nel dibattito che, a fine '700, vide contrapposti difensori e detrattori della contrattazione *alla voce*, e che pertanto potrà assumersi come buon interprete delle ragioni del commercio, per chiarire gli effetti di un prezzo non condiviso e così esemplificare *a contrario* il vantaggio di contrattare *alla voce*: «incertezze e quistioni legali nel senso de' contratti; controversie [...] dubbiezza [...] male fede, nuove malizie, contrasti tra' commettenti e i loro commessi, incaglio e ruina»<sup>83</sup>. Ovviamente anche intorno al livello della *voce* potevano sorgere controversie, e in realtà proprio a questa circostanza fa riferimento Galiani. Ma una *voce* accolta pacificamente comportava la pronta esecuzione di tutti i contratti stipulati nel corso dell'anno poiché il riferimento alla *voce* escludeva *a priori* la possibilità di un contenzioso individuale.

##### 5. Crisi e riforma della voce

In definitiva, il contratto *alla voce* sottrae totalmente uno specifico e cruciale elemento dei contratti a termine, il prezzo, dalla sfera degli accordi individuali per avocarlo ad una dimensione pubblica e collettiva. Ciò comportava la composizione di interessi ben più vari di quanto comunemente si rilevi. Schiacciati sui termini del dibattito settecentesco, e forse anche, in generale, su un'impostazione analitica del tema del credito che, dal medioevo in avanti, sottende un netto squilibrio di forze tra datore e prenditore, immaginiamo che la *voce* regolasse, in buona sostanza, contratti tra produttori poveri e mercanti ricchi<sup>84</sup>. In realtà il credito nelle società di antico regime non era ap-

e Giuseppe Brunasso) si deplorava che «Partitarj, e Commissionati» inviati dalla Città o dal Prefetto all'Annona a incettare grano nelle province decidessero arbitrariamente i prezzi «contro le voci uscite», ASN, *Segreteria di Stato di Casa Reale*, fs. 752, 27 aprile 1736.

<sup>83</sup> GALIANI, *Della moneta*, p. 309.

<sup>84</sup> CHORLEY, ad esempio, analizza il contratto *alla voce* come forma tipica delle relazioni tra i mercanti e «the small producers, the poor proprietors and the pae-

pannaggio di nullatenenti e usurai, permeava i rapporti sociali ed economici a più livelli e non in modo biunivoco, come una storiografia europea ormai consolidata ha ampiamente dimostrato. Macry ha ben descritto il peso economico e politico dei massari pugliesi, tipica controparte dei negozianti napoletani, e altri dopo di lui hanno approfondito la mobilità delle fortune e la sovrapposizione dei ruoli nell'area del Tavoliere<sup>85</sup>. Nell'agosto del 1756, quando la scarsezza del raccolto fa temere che molti produttori non saranno in grado di onorare i debiti in grano che hanno contratto, la Regia Camera della Sommaria, chiamata a proporre una «regola generale» per gestire l'emergenza, afferma che regola generale non può darsi: i «benestanti» pagheranno senz'altro in denaro; quelli che non sono «bastantemente ricchi» pagheranno quanto possono e per il resto si accorderà loro una dilazione con interesse del 6%; per coloro che «nulla possono pagare» la medesima dilazione sarà accordata per l'intero debito<sup>86</sup>. Questo per quanto attiene al solo rapporto tra produttori diretti e mercanti. Ma il prezzo *alla voce* poteva regolare anche il rapporto tra feudatari e coloni, per la parte di prodotto di spettanza di questi ultimi, o il rapporto tra feudatari e mercanti, o tra esponenti del mondo delle professioni e mercanti, o tra interi comuni e soggetti privati che si accollavano il versamento delle imposte ed erano poi rimborsati in prodotti locali valutati *alla voce*.

Che la *voce* potesse regolare una tale varietà di posizioni individuali, che cioè piccoli e soprattutto grandi produttori, nobili, comuni, professionisti, mercanti locali e mercanti napoletani si assoggettassero al medesimo prezzo, è un fatto che affonda le sue radici anche nel contesto sociale e culturale nel quale la *voce* ha origine. In certa misura, funzionalità e continuità del sistema fondavano sull'idea di «giusto prezzo» come fatto sociale e dunque, per un verso, sulla fiducia nell'integrità dei soggetti deputati a fissare la *voce* e nella loro capacità di porsi al di sopra degli interessi di parte e, per l'altro, su una concezione dei rapporti economici che sarebbe forse meglio inquadrata in termini di *moral economy*

sants», escludendo che i grandi proprietari e i benestanti vi facessero ricorso, *Oil, Silk and Enlightenment*, p. 86 e *passim*.

<sup>85</sup> A. MASSAFRA, *Recenti studi sulla Capitanata tra metà Settecento e primi decenni dell'Ottocento: considerazioni e temi per una discussione*, in *Daunia felix. Società, economia e territorio nel XVIII secolo*, a cura di F. Mercurio, Claudio Grenzi ed., Foggia 2000, pp. 11-38.

<sup>86</sup> ASN, *Regia Camera della Sommaria, Consulte*, fs. 250, 3 agosto 1756.

piuttosto che di massimizzazione del profitto (usurario) da parte dei mercanti<sup>87</sup>.

La crisi che attraversa il sistema *alla voce* nel corso del XVIII secolo discende anche dal venir meno delle premesse ideali sulle quali la *voce* poggiava. Sintomatiche in tal senso le parole con cui, nel 1829, l'intendente del Molise abolì la *voce* del vino di Campobasso: «ognuno regoli i suoi *privati interessi* nel modo che crederà più opportuno, piuttosto che attenderne da altri una norma che non può essere mai giusta ed esatta in qualunque modo si voglia considerare»<sup>88</sup>. Tuttavia, è appena il caso di rilevare, la crisi della *voce* fu un fenomeno complesso, radicato nei mutamenti strutturali che le campagne meridionali sperimentano nella tarda età moderna come pure nelle vicende congiunturali di talune produzioni e, non ultime, nelle scelte di politica economica adottate nel periodo. È stato opportunamente segnalato come la contrattazione *alla voce* – ma, più in generale, la condizione debitoria dei contadini – divenne particolarmente gravosa «solo quando tutto l'insieme dei vecchi rapporti sociali cominciò a subire una trasformazione», con «l'avanzata della borghesia agraria» e la «rottura dell'equilibrio su cui poggiava l'impalcatura della vecchia società rurale, nella quale gli elementi complementari della economia contadina costituiti dagli usi civici, dall'assistenza, dal controllo dei prezzi ecc., erano molto più numerosi e diffusi»<sup>89</sup>. Ma sulla crisi della *voce* influirono anche motivi di ordine del tutto contingente come, ad esem-

<sup>87</sup> Si rileggeranno utilmente i verbali e le memorie relative alle fissazioni delle *voci* alla luce delle «four functions of the just price: 1) to compensate for loss, 2) to allow for need to be met, 3) to provide for just evaluation, and 4) to restrict abuses in exchange», O.F. HAMOUDA-B.B. PRICE, *The justice of the just price*, «European Journal of the History of Economic Thought», 4 (1997), p. 200.

<sup>88</sup> *Circolare dell'Intendente del Molise ai sottintendenti e ai sindaci*, Campobasso 23 febbraio 1829, «Giornale dell'Intendenza della provincia di Molise», VII, 1829, p. 40.

<sup>89</sup> R. VILLARI, *Mezzogiorno e contadini nell'età moderna*, Laterza, Bari 1961, pp. 40, 44, dove si segnala, quale fattore di peggioramento della condizione contadina, il «trasferimento della funzione di anticipatori dai proprietari a negozianti e speculatori». Fonti coeve testimoniano inoltre il decadimento di antiche istituzioni di credito quali i monti frumentari e i monti di pietà. Sulle numerose modalità di «soccorso» tradizionalmente assicurate a fittavoli e vassalli all'interno del feudo, fino al prestito gratuito di grano per semente e per vitto allorquando la congiuntura «s'impone[va] agli interessi esclusivisti dell'azienda feudale», si veda il caso dei feudi Doria accuratamente analizzato da S. ZOTTA, *Rapporti di produzione e cicli produttivi in regime di autoconsumo e di produzione speculativa. Le vicende agrarie dello "stato" di Melfi nel lungo periodo (1530-1730)*, in *Problemi di storia delle campagne meridionali nell'età moderna e contemporanea*, a cura di A. Massafra, Dedalo, Bari 1981, particolarmente pp. 280-282.

pio, dalla fine degli anni '70 del '700, la caduta del mercato della seta, che assottigliò il margine tra costi di produzione e prezzi di vendita del prodotto determinando, in alcuni anni, una contrapposizione insanabile tra venditori e acquirenti<sup>90</sup>.

Certo è che, soprattutto nella seconda metà del '700, si accentua la conflittualità attorno alle *voci* di tutti i prodotti regnicoli, come dimostrano i frequenti ricorsi alla magistratura centrale perché riveda le deliberazioni assunte in sede locale. Difficile interpretare la crescente inadeguatezza delle *voci* a regolare “pacificamente” i rapporti tra i contraenti. Anche nei casi in cui i ricorsi provengono sistematicamente dai negozianti – come accade negli anni '70 e '80 contro le *voci* dell'olio – è difficile dire se, ad esempio, i reclami reagissero ad una tendenza delle autorità locali preposte alla deliberazione delle *voci* a mantenerle artificialmente elevate o piuttosto segnalino una più sistematica azione da parte mercantile volta a scaricare sui produttori i rischi di un mercato contrassegnato per taluni prodotti da notevoli tensioni per livello e volatilità dei prezzi<sup>91</sup>.

Ad ogni modo, in questo contesto maturano le condizioni per il superamento della *voce* o, più esattamente, della *voce* quale la si è sinora descritta, come «giusto prezzo» o prezzo negoziato. Si trattò (com'è naturale per istituti antichi e radicati) di un processo progressivo e lento, nel quale è però possibile individuare un momento di svolta nella riforma introdotta dal governo negli anni '80. Come quasi sempre accade nella storia delle politiche annonarie di antico regime (si pensi a quanto avvenne in Europa all'indomani della crisi agraria di fine Cinquecento) il processo di riforma viene innescato dal fallimento del sistema di fronte alla carestia. Certamente avviata da vicende che avevano a che fare con i problemi frumentari, la riforma investì il contratto *alla voce* nella sua accezione generale che ricomprendeva i numerosi e differenti prodotti dei quali regolava gli scambi. La carestia del 1764 mise a rischio l'approvvigionamento della capitale. Da quel momento (anche dopo il ritorno alla normalità) il Tribunale della Sommara prese ad esercitare un'azione sempre più intensa di controllo delle *voci* provinciali. L'orientamento di fondo fu quello di rivedere al ribasso il valore delle *voci* con ciò favorendo gli

<sup>90</sup> CICCOLELLA, *La seta nel Regno di Napoli*, p. 309; EAD., *Il setificio meridionale tra età rivoluzionaria, decennio francese e Restaurazione. Dinamiche di mercato e nuovi assetti produttivi*, «Storia economica», 2 (2005), pp. 342-346.

<sup>91</sup> CHORLEY, *Oil, Silk and Enlightenment*, pp. 94-95.

interessi dei mercanti<sup>92</sup>. Una linea che oggettivamente si traduceva nella delegittimazione della procedura locale di fissazione del valore della *voce*. L'accordo definito nelle diverse comunità era messo in discussione da un contenzioso che appunto trasferiva al centro il potere di riformare le decisioni assunte. Di fatto si apriva la strada ad un nuovo modello che, se non nella forma, già nella sostanza si configurava come regolazione centralizzata.

Negli anni seguenti il tema della *voce* si trovò al centro della discussione "economica" napoletana. Non occorre soffermarsi su tale aspetto (in larga parte noto e per il quale si può ora rinviare alla dettagliata disamina critica di Montaudò<sup>93</sup>); qui preme sottolineare come tale dibattito abbia orientato alcuni importanti provvedimenti che a partire dai primi anni '80 portarono alla "riforma" del contratto *alla voce*. Si tratta di determinazioni che si proponevano di dare una risposta alla crescente conflittualità intorno alle *voci*. In particolare, interessa recuperare la posizione di Galiani che appunto accusava la Sommaria di avere con i suoi interventi minato la "fede pubblica" su cui si reggeva la credibilità della procedura.

I provvedimenti del 1783 intendevano ridimensionare il ruolo della Sommaria con l'intento esplicito di ripristinare "le antiche leggi". Così si stabiliva che il ricorso al Tribunale non avrebbe (come accadeva da decenni) sospeso la validità della *voce* e l'applicazione dei relativi contratti. Ma il testo tuttavia conteneva una norma esiziale per l'applicazione dello stesso contratto: una volta fissata la voce il produttore poteva scegliere tra la consegna del prodotto o la restituzione del prestito maggiorato di un interesse che non poteva superare la soglia dell'8 per cento. Anche l'acquirente poteva recedere ottenendo la restituzione della somma in questo caso maggiorata di un interesse che non poteva superare il 6 per cento. In sostanza si sanciva di diritto e di fatto la natura (quasi esclusivamente) creditizia del contratto ignorando del tutto la sua funzione commerciale. Significativamente fu proprio il Tribunale della Sommaria, nel 1784, che segnalò alle autorità le definitive conseguenze dei provvedimenti adottati. Nel 1787 il contenzioso derivante dalle controversie sulle *voci* fu affidato al Consiglio delle Finanze ispiratore di un provvedimento del 1788 in cui si stabiliva che la *voce* si sarebbe (automaticamente, si potrebbe aggiungere) ricavata dalla media dei prezzi correnti. Successivamente la Pram-

<sup>92</sup> MACRY, *Mercato e società*, pp. 440-441. Il medesimo orientamento caratterizza le decisioni relative alle *voci* dell'olio, CHORLEY, *Oil, Silk and Enlightenment*, p. 97.

<sup>93</sup> Anche per quanto segue, MONTAUDO, *L'olio nel Regno di Napoli*, pp. 426-439.

matica CIII nello stabilire ulteriori rigidi criteri di determinazione del prezzo alla voce mostra in controluce gli elementi di flessibilità che in precedenza concorrevano alla determinazione dello stesso valore. Per eliminare del tutto le “brutte abitudini” del precedente regime, si stabiliva un periodo di osservazione dell’andamento del mercato di almeno due mesi, si vietava esplicitamente di considerare i prezzi delle aree circostanti e la consistenza delle scorte del precedente anno agrario. Come ognuno può comprendere, gli automatismi introdotti avevano alzato il livello di incertezza: dopo il raccolto i tempi di determinazione del valore si allungavano mentre lo stesso valore non doveva tener conto di variabili capaci di influenzare le negoziazioni. Il ruolo delle assemblee locali veniva degradato a pura funzione di controllo e di contabilità dei prezzi di mercato.

La riforma non ebbe piena applicazione, come dimostrano i reiterati tentativi compiuti sotto Murat e dopo la Restaurazione, almeno fino agli anni ’30<sup>94</sup>, di dare «uniformità» ai sistemi locali di decretazione delle *voci*. Ma avviò la progressiva trasformazione della *voce* in un «affare tutto amministrativo»<sup>95</sup>, nel quale governatori locali e uditori provinciali, e poi decurioni, sottintendenti e intendenti avrebbero dovuto, nelle intenzioni del governo, proscrivere «incertezza» e «arbitrio» nella fissazione delle *voci*, fondarsi su «basi certe, e costanti», rendere la voce «un risultamento aritmetico, ed in conseguenza certo»<sup>96</sup>. Per usare le categorie di North, la voce da istituzione si era trasformata in un semplice istituto caratterizzato da vincoli formali e privato di quelli informali (ma certo efficaci).

#### 6. *La voce nel sistema degli scambi meridionali*

Come si è visto, il contratto *alla voce* e la *voce* stessa, pur delineati nei loro elementi fondanti, hanno funzioni strutturali differenti da quelle indicate in letteratura. A nostro parere, la vicenda storiografica del contratto *alla voce* si è “armonicamente” inserita in un paradigma interpretativo che spiega l’arretratezza del Mezzogiorno dell’età moderna in termini di scarsa propensione delle élites meridionali all’investimento produttivo; di orientamento alla rendita e alla specu-

<sup>94</sup> ASN, *Ministero dell’Interno*, II inventario, fs. 490.

<sup>95</sup> *Circolare dell’Intendente del Molise*, p. 38.

<sup>96</sup> ASN, *Ministero dell’Interno*, II inventario, fs. 490, L’Intendente al Ministro degli Affari Interni, Potenza 6 ottobre 1818.



lazione (nell'accezione più negativa del termine); di uso e abuso di posizioni monopolistiche e di privilegi assicurati dallo Stato; di ricorso a pratiche opportunistiche o fraudolente<sup>97</sup>. Nonostante gli studi pubblicati negli ultimi decenni abbiano articolato e complicato questa interpretazione<sup>98</sup> non è stata ribaltata la visione tradizionale, che dunque, non foss'altro che per la sua compattezza e per la sua conformità alle retoriche del Mezzogiorno, conserva una innegabile capacità d'attrazione.

La descrizione e l'interpretazione dei processi economici che avvenivano nel settore primario, tranne rare eccezioni, risentono pesantemente di un pregiudizio fondato sul binomio persistenza delle antiche strutture/resistenza al cambiamento. In realtà, il mondo agrario del Mezzogiorno era variegato: diversi sistemi agrari, differenti modalità di gestione della proprietà e dell'uso della terra; produzioni rivolte al mercato interno ma anche, in alcuni contesti, ai mercati internazionali; aree a coltura mista e zone "specializzate". Un quadro multiforme che spesso viene interpretato come un unicum indifferenziato, se non nella struttura, nella ratio del suo funzionamento. I tanti e diversi mondi agrari richiedono non solo analisi che ne colgano le specificità ma anche strumenti che possano riconoscere gli elementi per così dire coagulanti della produzione e del commercio legato al primario con particolare riferimento alle commodities. Il contratto *alla voce* può svolgere questa funzione attesa la sua diffusione tra diversi prodotti e in numerosi e differenti contesti. Può rappresentare un punto di osservazione per cogliere non solo le particolarità ma anche gli snodi, i collegamenti tra aree di produzione e aree di consumo, insomma tra i diversi mercati che costituivano il complesso sistema degli scambi di un grande stato pre-capitalistico.

Se un contratto si radica in un sistema economico e vi resta per

<sup>97</sup> Per tutti, DAVIS, *Società e imprenditori*, rapidamente assunto a *livre de chevet* della storiografia economica meridionale.

<sup>98</sup> G. GALASSO, *L'altra Europa. Per un'antropologia storica del Mezzogiorno d'Italia*, Cap. V, *L'imprenditore*, Argo, Lecce 1997 (1 ed. 1981); P. BEVILACQUA, *Il Mezzogiorno nel mercato internazionale (secoli XVIII-XX)*, «Meridiana», 1 (1987); A.M. BANTI, *Gli imprenditori meridionali: razionalità e contesto*, «Meridiana», 6 (1989); L. DE MATTEO, *Investimento industriale e patrimonio. I grandi industriali del Mezzogiorno dal protezionismo borbonico alla crisi post-unitaria*, «Storia economica», 2 (1998), ora in ID., «Noi della meridionale Italia». *Imprese e imprenditori del Mezzogiorno nella crisi dell'unificazione*, ESI, Napoli 2002; ID., *Imprenditori a Napoli nell'Ottocento*, «Storia economica», 2-3 (2006); A. CARRINO e B. SALVEMINI, *Trasferimento tecnologico e innovazione sociale: Pierre Ravanas e l'olio del mezzogiorno d'Italia fra Sette e Ottocento*, «Quaderni Storici», 113 (2003).

secoli evidentemente si tratta di uno strumento efficiente e allo stesso tempo flessibile in quanto capace di adattarsi a contesti che nel tempo si trasformano. Prendendo le distanze dal paradigma interpretativo dominante, si intende sottolineare come il contratto *alla voce* abbia svolto nel sistema economico del Mezzogiorno continentale la funzione di agevolare gli scambi attraverso il controllo e il contenimento dei rischi inerenti la negoziazione, la misurazione e la distribuzione di prodotti agricoli. Il caso di studio qui proposto è quello del frumento non solo per la sua centralità nel sistema agrario ma anche per la particolare configurazione dei circuiti commerciali legati a quel prodotto. Come è noto il Mezzogiorno continentale per tutta l'età moderna era una realtà importante caratterizzata dalla presenza di un centro urbano dalle dimensioni demografiche ragguardevoli: Napoli nella prima età moderna era la più grande città d'Europa dopo Parigi; anche durante i secoli XVII e XVIII restò tra i pochissimi centri che superavano i 300mila abitanti. D'altra parte il Mezzogiorno continentale presentava (in un panorama certo variegato) altri significativi centri urbani<sup>99</sup>. Insomma il Regno si segnalava per la presenza di una consistente (e non riducibile) domanda di frumento: la città di Napoli, i centri urbani minori, le popolazioni dei territori rurali, lo Stato (forniture per esercito ed altro). L'offerta di frumento per il consumo interno in alcuni periodi era decurtata dalle esportazioni. In una situazione oggettivamente complessa il sistema annonario nel lungo periodo è stato in grado di funzionare: i momenti di sofferenza, le crisi, le reazioni sociali furono per frequenza e intensità assimilabili a quanto avvenne nell'Italia centro-settentrionale<sup>100</sup>.

Il funzionamento del sistema annonario in un quadro di domanda consistente e insieme articolata e distribuita su uno spazio vasto si fondava sulla compresenza di differenti circuiti di distribuzione: quello "nazionale" rivolto alla capitale, quelli provinciali rivolti ai centri urbani minori, quelli locali riguardanti le comunità rurali. Come avveniva per la domanda, anche dal punto di vista dell'offerta il quadro era articolato: una vasta area specializzata nella cerealicoltura (combinata alla pastorizia), la zona circostante la capitale, i sistemi cereali locali, le aree periferiche in grado di soddisfare esclusivamente la

<sup>99</sup> G. DELILLE, *Demografia*, in *Storia del Mezzogiorno*, vol. VIII, Edizioni del Sole, Napoli 1991.

<sup>100</sup> F. VENTURI, *1764: Napoli nella anno della fame*, «Rivista storica italiana», 2 (1973), pp. 394-472.

domanda delle comunità di riferimento<sup>101</sup>. Ovviamente la segmentazione dell'offerta doveva per così dire sopportare un'ulteriore decisiva variabile: le variazioni annuali della produzione cerealicola con ricadute pesanti non solo sulla dinamica dei prezzi ma anche sulla tenuta stessa del sistema annonario attesa la rigidità della domanda.

La complessità del sistema agrario-annonario così come si era determinato storicamente imponeva la soluzione di un problema decisivo: individuare strumenti capaci di garantire un flusso degli scambi ordinato, continuativo, non conflittuale. In altre parole il sistema dello scambio poteva funzionare bene soltanto in presenza di strumenti capaci di ridurre il livello di incertezza che permeava la negoziazione dei frumenti e i circuiti distributivi ad essa collegati. In sostanza si trattava di contenere i rischi derivanti dallo scambio attraverso una regola scritta (vincolo formale) e un insieme di valori e comportamenti (vincolo informale). La *voce* come procedura di determinazione del prezzo può considerarsi una istituzione (secondo la definizione di Douglass North). Una regola del gioco (al tempo stesso formale e informale) che agiva senza automatismi ma funzionava sotto la spinta degli attori (venditori, compratori, autorità centrali e periferiche, esperti del settore...). La *voce* offriva una vasta gamma di opportunità che gli attori potevano variamente utilizzare; d'altra parte gli stessi attori potevano modificarne la funzione realizzando un cambiamento istituzionale capace di ridefinire (non necessariamente migliorare) il sistema degli scambi.

Coloro che si sono occupati della *voce* relativamente al frumento hanno trascurato l'aspetto più rilevante relativamente al funzionamento del sistema economico: le procedure di applicazione del contratto *alla voce* erano in grado di ridurre significativamente i costi dello scambio determinando così incentivi alla negoziazione capaci di tradursi in benefici economici per i contraenti. Se consideriamo quindi la *voce* come uno strumento capace di contenere i costi di transazione, allora la sua diffusione e la sua permanenza ci appaiono come una soluzione efficiente (e in buona parte originale) nel quadro dei sistemi economici di antico regime. Se ad esempio consideriamo l'attività di un'azienda agraria dovremo riconoscere che i suoi costi di produzione derivano dai costi di trasformazione e dai costi di transazione. Questi ultimi sono costituiti dai vincoli di diversa natura che ostacolano lo scambio: stabilire un rapporto con l'acquirente, misurare la qualità del

<sup>101</sup> MACRY, *Mercato e società*.

frumento, avere assicurazioni sulla solvibilità del compratore, e in ultima analisi essere in grado di allocare tutta la produzione che si intende destinare al mercato. La *voce* agevola la negoziazione eliminando i costi di misurazione del bene scambiato, e assicurando il rispetto del contratto attraverso l'intervento di un terzo attore (assemblea di coloro che fissano la *voce* all'indomani del raccolto) e l'allocazione anticipata della quota di raccolta che il produttore intende destinare al mercato.

La *voce* mostra poi una evidente capacità di adattamento a varie condizioni che connotavano i mercati cerealicoli meridionali. In particolare si rivelò idonea a regolare lo scambio sui mercati "arretrati" in cui prevalevano gli scambi personalizzati, la transazione di quantità medie, la prevalenza del commercio locale o di breve raggio. D'altra parte funzionò per secoli anche in uno dei più importanti mercati granari d'Europa: a Foggia nel contesto della Dogana delle pecore venivano scambiate quantità considerevoli che sarebbero state inviate nella capitale e talora all'estero. In questo caso il mercato è più vasto e "moderno": quantità consistenti, scambi impersonali, maggiore ruolo dell'agente che deve garantire l'applicazione dei contratti. In entrambi i casi gli elementi strutturali del contratto (prestito, restituzione in frumento dopo il raccolto, determinazione del prezzo ad opera di terzi) abbattano i costi di transazione ed eliminano i costi di misurazione, salvo i casi di conclamata inadempienza contrattuale. Ciò avviene in presenza e di scambi personali e di scambi impersonali.

Ma anche un altro aspetto merita approfondimento: l'obbligazione che venditore e compratore contraggono di scambiarsi una quantità (ancorché variabile) di frumento a saldo di risorse finanziarie prestate. L'analisi degli autori è stata completamente attratta dal profilo finanziario dell'operazione trascurando l'aspetto riguardante la fornitura. Ora nel caso del frumento questa distrazione appare inspiegabile in generale, e ancora più grave se pensiamo ai caratteri del contesto economico in cui operava la *voce*. Fin quasi alla fine dell'età moderna l'agricoltura del Regno di Napoli mostra una certa stabilità nell'assetto della proprietà terriera, e l'assenza di significative innovazioni di processo e di prodotto. La produzione (potenzialmente eccedente rispetto ai bisogni interni) è caratterizzata dall'instabilità congiunturale connaturata a tutte le agricolture in età pre-capitalistica. Altri importanti elementi arricchivano (e complicavano) il sistema agrario: alla diffusione della coltura corrispondeva una differenziazione delle rese (comunque valutabili come medio/alte) e la presenza di due specie di prodotto (grano tenero e grano duro). Anche l'assetto della proprietà

terriera registrava un'articolata struttura: Baroni, Demanio, Chiesa e Università. I mercati del frumento confermavano questa frammentazione proponendo modelli differenti: dall'autoconsumo (no market), ai mercati locali "chiusi" (che non producevano eccedenze da allocare all'esterno), ai mercati locali aperti, al mercato nazionale (rifornimento della capitale), al mercato internazionale e per finire a quello delle forniture pubbliche.

Uno scenario molto complesso sottoposto peraltro all'influenza esercitata dalle politiche fiscali e doganali. Uno scenario in cui agivano operatori dal profilo molto differenziato (produttori piccoli, medi e grandi; mercanti piccoli e grandi, assentisti...). Non bisogna poi trascurare il fatto che (come avveniva in ogni sistema cerealicolo) i comportamenti degli operatori erano influenzati non solo dalle aspettative riguardanti la dinamica dei prezzi all'interno dell'anno agrario ma anche dalla valutazione sulle scorte del raccolto precedente e, soprattutto, dalle aspettative sul raccolto futuro. Insomma il livello di incertezza si presentava molto elevato; si aggiunga poi che l'allocazione della produzione doveva avvenire in un tempo relativamente contenuto. I venditori dovevano evitare i rischi relativi alla mancata collocazione di tutta la produzione (anche per evitare i rischi e i costi connessi alla conservazione del frumento); i compratori dovevano evitare il rischio di non disporre immediatamente di consistenti scorte per iniziare a soddisfare la domanda e per costruire la propria strategia commerciale; lo Stato voleva evitare il rischio che il cattivo funzionamento dei circuiti distributivi potesse provocare tensioni sociali e sofferenze sul piano fiscale. Per comprendere il ruolo ricoperto dalla *voce* occorre collocarla nel contesto delle scelte strategiche per il governo del sistema annonario meridionale (con evidenti e profonde implicazioni sugli assetti economici generali). Attraverso la *voce* sembra possa realizzarsi la scelta di fondo che emerge nel lungo periodo: per alimentare rapidamente i circuiti distributivi (in un contesto di ripetute condizioni di elevata incertezza) era necessario allocare in anticipo una quantità della produzione. Il fatto che il volume della produzione non fosse preventivamente determinato conferiva all'operazione la capacità di adattarsi ad una dinamica economica sconosciuta al momento della sottoscrizione del contratto. Una soluzione originale nel panorama europeo dell'età moderna; una soluzione che potremmo definire di blanda regolazione a metà strada tra un *laissez-faire* allora (e forse anche in seguito) irrealizzabile e un modello di forte e autoritaria regolazione dall'alto. Per quasi tutta l'età moderna la soluzione sembra funzionare. Preme sottolineare come il momento di determinazione della

*voce* si collochi ad un livello intermedio fra quello di base delle forze del mercato e quello centrale della Stato. Uno spazio in cui le tensioni e gli interessi degli attori potevano trovare una composizione.

Va rimarcato che queste considerazioni sul generale funzionamento del sistema annonario del Mezzogiorno si fondano su di un patrimonio di conoscenze ancora in larga parte da approfondire. Pur in presenza di tale limite alcuni aspetti del modello "napoletano" sembrano mostrare un profilo originale che lo differenzia dagli altri sistemi annonari dell'Italia moderna<sup>102</sup>.

Non trascurabili poi furono gli effetti per così dire collaterali della *voce*: non un prezzo di mercato come si è detto ma un indicatore per il successivo funzionamento dei mercati. Questa capacità di indicare una tendenza assumeva particolare rilievo in un contesto dominato dalla scarsità e dalla asimmetria delle informazioni. Non solo: le diverse *voci* davano corpo e rappresentavano la frammentarietà della cerealicoltura meridionale. Le differenze di valori tendenzialmente fanno vedere un mondo agricolo frastagliato; non poteva essere altrimenti se pensiamo alla diversità della aziende agrarie, dei livelli di produttività, della fertilità del suolo, delle combinazioni del sistema agrario (grano e altre colture, grano e pastorizia...). Il punto chiave consiste, per il grano e per gli altri prodotti interessati al sistema della *voce*, proprio nel tentativo (spesso riuscito) di collegare realtà differenti a circuiti commerciali che alla fine garantissero una soddisfacente allocazione del prodotto. Attraverso la diffusione delle informazioni (e la relativa crescita della fiducia) le frizioni e gli ostacoli allo scambio potevano essere contenuti. Ora la *voce* o meglio la procedura pubblica destinata a determinarne il valore certamente era in grado di socializzare le informazioni sulla consistenza dei raccolti, sull'andamento delle contrattazioni sul mercato e sui mercati di altre aree. Da sottolineare poi che il diretto coinvolgimento dei portatori di interessi nella procedura aumentava il livello di fiducia; in questo contesto il valore generale e determinato della *voce* applicato a tutti i contratti finiva per eliminare le distorsioni riconducibili al "peso" del contraente. In sostanza il livello della *voce* premiava e/o puniva equamente il grande operatore così come il piccolo.

Il contratto *alla voce* conteneva un elemento incerto che consisteva appunto nell'incertezza del prezzo. Ma in questo caso i costi derivanti

<sup>102</sup> A. GUENZI, *La politica annonaria in Italia in età moderna*, in *Il pane*, a cura di C. Papa, Electa-Editori Umbri, Perugia 1992, pp. 83-88; Id., *Le magistrature e le istituzioni alimentari*, in *Gli archivi per la storia dell'alimentazione*, t. I, pp. 285-301.

da questa condizione appaiono abbastanza contenuti. Domanda e offerta si erano già incontrate, lo scambio aveva per così dire assunto un carattere di irreversibilità. Le parti pertanto erano tenute a rispettare l'obbligazione, potevano confrontare i rispettivi interessi, potevano contare su una figura arbitrale che avrebbe in ogni caso completato la procedura nei tempi stabiliti.

Nel caso del grano emerge nitidamente la funzione dell'organo deputato a determinare il prezzo della *voce*. Nei mercati locali e chiusi caratterizzati da rapporti diretti il rischio derivante dalla non applicazione dei contratti è relativamente basso. In tale contesto possono operare le parti (produttori e acquirenti) alla presenza eventualmente di un rappresentante della comunità per conferire autorevolezza alla decisione. Nei mercati aperti (locali e nazionali) gli scambi divengono impersonali, si registra un deficit di fiducia. Qui poiché lo scambio investe interessi di portata più generale la presenza dei rappresentanti dello Stato assume un peso rilevante (si pensi al ruolo del Doganiere nella fissazione delle *voci* del Tavoliere).

Se la nostra analisi è corretta i giudizi (prevalentemente negativi) della storiografia sul contratto *alla voce* dovrebbero essere rivisti se non ribaltati. Chi ha ritenuto che la *voce* fosse semplicemente uno strumento creditizio di sfruttamento del contadino meridionale non ne ha colto la centralità della funzione nel sistema economico meridionale. Se al contrario la consideriamo come uno strumento in grado di migliorare il funzionamento interno dei mercati e le relazioni tra i mercati, allora oltre alla sua utilità emerge con forza anche la sua originalità. Nell'Italia degli antichi stati (sia al Centro che al Nord) non si trovano soluzioni di questo tipo; in quei contesti meccanismi più semplici non garantiscono un migliore funzionamento dei mercati. Piuttosto segnalano una regolazione statale più o meno palese ma sempre molto incisiva e per così dire invasiva. Un'originalità che va considerata come un elemento in grado di rivalutare il funzionamento dello scambio nel Mezzogiorno, e quindi capace di rivedere il concetto di arretratezza meridionale almeno fino alla metà del Settecento.

DANIELA CICCOLELLA  
CNR-Issm

ALBERTO GUENZI  
Università di Parma

